

ISSN 1971-9892

**Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore
in materia processuale. Tra finalità di speditezza e
diritto di difesa nel nuovo rito di famiglia: riflessioni
a partire da Corte cost., sent. n. 146 del 2025**

fascicolo
2026/I

CONSULTA ONLINE

ANDER MAGLICA

5 febbraio 2026

ANDER MAGLICA

Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia processuale. Tra finalità di speditezza e diritto di difesa nel nuovo rito di famiglia: riflessioni a partire da Corte cost., sent. n. 146 del 2025

TITLE *The Constitutional Court and the legislator's discretion in procedural matters. Between the aim of expeditious proceedings and the right of defence in the new family proceedings: reflections drawing from Const. Court, [judgment no. 146 of 2025](#).*

ABSTRACT Il saggio valuta i limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nella conformazione delle regole processuali, con particolare attenzione ai termini di difesa e al bilanciamento tra efficienza e tutela effettiva. Muovendo dagli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU), ricostruisce i parametri con cui la Corte costituzionale sindacava le scelte processuali "acceleratorie" – ragionevolezza, proporzionalità e garanzie minime del contraddittorio. Assumendo come banco di prova il nuovo rito unificato di famiglia introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, segnato da scadenze stringenti in controversie particolarmente sensibili, e alla luce della [sentenza n. 146 del 2025](#), mette in evidenza lo scarto tra prevedibilità astratta e concreta possibilità di approntare una difesa effettiva, problematizzando il ricorso a correttivi ad hoc. In conclusione, individua le principali criticità del modello e prospetta aggiustamenti di sistema per assicurarne la conformità alle esigenze del giusto processo.

The article assesses the constitutional limits on legislative discretion in procedural design, focusing on defence time-limits and the balance between efficiency and effective protection. Drawing on Articles 3, 24, 111, and 117 of the Italian Constitution (in relation to Article 6 ECHR), it reconstructs the Constitutional Court's standards for reviewing "acceleratory" rules – reasonableness, proportionality, and minimum adversarial guarantees. It uses the new unified family procedure introduced by Legislative Decree No. 149/2022 as a test case, given its strict deadlines in sensitive disputes. Building on Constitutional Court [judgment no. 146 of 2025](#), it highlights the gap between procedural foreseeability and the real possibility of an effective defence, questioning reliance on ad hoc corrective mechanisms. The article ends by mapping the model's main weaknesses and suggesting systemic adjustments to meet fair-trial requirements.

KEYWORDS Discrezionalità legislative; Corte costituzionale; diritto di difesa; materia processuale; nuovo rito di famiglia.
Legislative discretion; Constitutional Court; right of defence; procedural matters; new family procedure.

AUTHOR Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico - Università degli Studi di Milano e KU Leuven.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

* * *

SOMMARIO 1. Introduzione. La discrezionalità del legislatore in materia processuale e il sindacato di legittimità costituzionale. – 2. Il nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. e la più recente giurisprudenza costituzionale. – 3. I procedimenti di separazione e divorzio nel nuovo rito e il cumulo di domande nella giurisprudenza di legittimità. – 4. Il *thema decidendum* della [sentenza n. 146 del 2025](#). – 4.1. L'eccezione della difesa erariale e il vaglio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale. – 4.2. Sulla formulazione della questione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale limite allo scrutinio della Corte costituzionale. – 5. Tra finalità di speditezza e diritto di difesa. Il (dubbio) test della "prevedibilità". – 5.1. La (scarsa) incidenza del carattere "elastico" della disciplina processuale. – 5.2. La clausola generale di rimessione in termini di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c. quale (dubbia) garanzia strutturale di ragionevolezza in materia processuale. – 6. Tra finalità di speditezza e parità delle armi: le "asimmetrie manifestamente squilibrate". – 7. La disparità di trattamento rispetto agli altri riti e l'irragionevole contraddizione interna rispetto ai termini per l'appello. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione. La discrezionalità del legislatore in materia processuale e il sindacato di legittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha elaborato nel tempo un indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia processuale, riconoscendo al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione dei relativi istituti¹. Tale discrezionalità trova giustificazione nella natura stessa della disciplina processuale, "frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema"². Da qui, la costante cautela con cui la Corte esercita il sindacato di ragionevolezza in questo ambito, mostrando un marcato rispetto per le scelte legislative³.

Siffatta discrezionalità incontra, tuttavia, com'è noto, il limite invalicabile della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, da intendersi quale "assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative"⁴, "anche sotto il profilo della durata dei processi"⁵. In

¹ Si v., *ex multis*, Corte cost., sentt. [n. 39 del 2025](#), [n. 230 del 2022](#), [n. 180 del 2004](#), [n. 295 del 1995](#). Sul punto, si v., altresì, M. Ruotolo (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, G. SORRENTI, *Riserva di legge in materia processuale e latitudine del sindacato di costituzionalità*, in *Diritto Pubblico*, 3/2014, 807 e ss., nonché, in epoca più risalente, P. CALAMANDREI, *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Cedam, Padova, 1950.

² Corte cost., [sent. n. 230 del 2022](#), citata in Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#).

³ Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.1 del Considerato in diritto.

⁴ Corte cost., [sent. n. 335 del 2004](#), n. 3.3 del Considerato in diritto, si v. anche Corte cost., [ord. n. 204 del 2001](#).

⁵ Corte cost., [ord. n. 32 del 2001](#).



tale prospettiva, il parametro della ragionevole durata non opera come criterio astratto di “accelerazione del processo”, ma va necessariamente contemperato con le altre garanzie del giusto processo e con la “validità” della *ratio* organizzativa sottesa alla disciplina, la cui idoneità è da valutarsi in concreto⁶. Al riguardo, la Corte ha talora richiamato – senza elevarlo a test autonomo – la necessità di verificare la “proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore [...] rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”⁷.

È dunque ravvisabile, nella stessa giurisprudenza costituzionale, un superamento del suddetto limite al sindacato sulla discrezionalità legislativa quando emerga una “ingiustificabile compressione del diritto di agire”⁸ o “del diritto di difesa e del contraddittorio”⁹ di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ovvero quando la disciplina produca una limitazione non compensata da strumenti equivalenti di tutela sostanziale e processuale¹⁰. Ciò in quanto l’esercizio di questo diritto costituisce, “invero, un momento fondamentale del giudizio quale cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile ‘giusta’”¹¹.

⁶ Cfr. Corte cost., [sent. n. 67 del 2023](#), nn. 7.2. e 7.3. del Considerato in diritto, richiamata più nel dettaglio *infra*, § 2.

⁷ Il test di proporzionalità è, dunque, applicato in materia processuale non come criterio autonomo, bensì in combinato, o addirittura come parte, della valutazione di ragionevolezza sul bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto. Si v. Corte cost., sennt. [n. 236](#) e [n. 128 del 2021](#), [n. 253](#) e [n. 212 del 2020](#), [n. 71](#) e [n. 23 del 2015](#), [n. 17 del 2011](#), [n. 229](#) e [n. 50 del 2010](#), [n. 221](#) e [ord. n. 139 del 2008](#), [sent. n. 1130 del 1988](#). In relazione al processo penale, si v. Corte cost., [sent. 26 del 2007](#).

⁸ Corte cost., sennt. [n. 44 del 2016](#), n. 7.1 del Considerato in diritto, e [n. 335 del 2004](#).

⁹ Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.2 del Considerato in diritto.

¹⁰ Cfr. Corte cost., [sent. n. 168 del 2023](#), nn. 12.3 del Considerato in diritto, richiamata più nel dettaglio *infra*, § 2.

¹¹ Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), n. 8.1. del Considerato in diritto, richiamata anche in Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#). Si v., altresì, Corte cost., [sent. n. 317 del 2009](#), n. 8 del Considerato in diritto (“[u]n processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata”), richiamata *infra*, § 2, nonché Corte cost., [sent. n. 26 del 1999](#), con cui il giudice delle leggi dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di persone sottoposte a restrizione della libertà personale, sottolineando in particolare (n. 3.1 del Considerato in diritto) come “[a]l riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale

Compressioni e preclusioni sono dunque ammesse *soltanto* quando necessarie a “non vulnerare altri parametri costituzionali almeno di pari valore” e purché esse non siano tali da rendere “virtualmente inefficiente la funzione” in parola¹².

In questa chiave, il “tempo” del processo non è di per sé sempre un costo, ma può costituire esso stesso una tecnica di garanzia: la scelta legislativa di collocare un passaggio decisivo in un momento successivo può essere ragionevole se funzionale a un contraddittorio effettivo e alla prevenzione di iniziative dilatorie, specie nei riti speciali¹³. Come si discuterà, soprattutto “nei procedimenti speciali [...] qualora si voglia assicurare il rapido conseguimento di un determinato scopo, questo non può e non deve essere raggiunto con il sacrificio del diritto di difesa”¹⁴. In questo senso, una dilatazione dei tempi processuali è giustificata in quanto sorretta da una “logica esigenza”¹⁵ e posta “a presidio di un diritto costituzionalmente garantito”¹⁶.

Se l’art. 24, secondo comma, Cost. attiene primariamente all’effettività del diritto di difesa, il parametro di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. impone, invece, di verificare se la disciplina processuale assicuri in concreto la *parità delle parti* e il contraddittorio, da intendersi quale “connotato intrinseco”¹⁷ ed “essenziale”¹⁸ del giusto processo “nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa”¹⁹.

esse possano essere fatte valere [...]. L’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d’altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all’art. 2 della Costituzione [...] e caratterizzanti lo stato democratico di diritto [...]: un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione”.

¹² Corte cost., [sent. n. 345 del 1987](#), n. 3 del Considerato in diritto.

¹³ Cfr. Corte cost., [sent. n. 67 del 2023](#), richiamata più nel dettaglio *infra*, § 2. Sul rapporto tra tempo e processo si v. G. SORRENTI, *Giustizia e processo nell’ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2013, 197 e ss.

¹⁴ Corte cost., [sent. n. 120 del 1976](#), n. 1 del Ritenuto in fatto (richiamato al n. 3 del Considerato in diritto), con cui la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 650, comma primo, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la opposizione tardiva dell’intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non avesse potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. Cfr. anche Corte cost., *sennt.* [n. 281 del 2010](#), n. 6 del Considerato in diritto., [n. 335 del 2004](#) e [n. 98 del 1994](#), n. 2 del Considerato in diritto. Più nel dettaglio, si v. *infra*, nel prosieguo del presente paragrafo.

¹⁵ Corte cost., [sent. n. 148 del 2005](#), n. 2.1 del Considerato in diritto, richiamata più nel dettaglio *infra*, § 2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Corte cost., [sent. n. 93 del 2022](#).

¹⁸ Corte cost., [sent. n. 26 del 2007](#), n. 5.1 del Considerato in diritto.

¹⁹ Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), n. 8.1 del Considerato in diritto.



Il riconoscimento di tale principio nel sistema dei valori costituzionali, peraltro, com'è noto, precede la novella del 1999 all'art. 111 Cost.²⁰, che ha soltanto positivizzato e conferito "veste autonoma"²¹ allo stesso.

L'elaborazione di questo, inoltre, non può prescindere dal contributo della giurisprudenza di Strasburgo sull'art. 6 CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.²².

In tale prospettiva, tanto la giurisprudenza costituzionale quanto quella sovranazionale escludono in maniera costante la necessità di una "assoluta simmetria" tra poteri, facoltà e tempi processuali delle parti in giudizio, garantendo ancora una volta ampio spazio al legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità.

Ciò avviene a condizione che le eventuali disparità trovino alla propria base "un'adeguata *ratio* giustificatrice"²³ e che risultino comunque contenute "entro i limiti della ragionevolezza"²⁴, di modo che entrambe le parti abbiano l'opportunità di "svolgere una difesa effettiva e di influire, in condizioni di parità [...], sul convincimento del giudice"²⁵.

In particolare, secondo l'elaborazione sovranazionale, deve essere comunque concessa a ciascuna parte "*a reasonable opportunity*"²⁶ di presentare la propria causa in condizioni che non la pongano "*at a clear disadvantage*"²⁷ rispetto alla controparte.

Ciò implica, nel processo civile, la concreta possibilità di avere "*knowledge of and comment on the observations filed or evidence adduced by the other party*"²⁸, nonché di formulare osservazioni al riguardo²⁹.

²⁰ L. cost. n. 2 del 1999. Ribadito recentemente anche in Corte cost., [sent. n. 125 del 2025](#), nn. 5.2.2. e 5.2.3 del Considerato in diritto. Si v. B. RANDAZZO, *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, Giappichelli, Torino, 2023, 12.

²¹ Corte cost., [sent. n. 73 del 2022](#), n. 5.3.1 del Considerato in diritto, e giurisprudenza ivi citata.

²² Si v. B. RANDAZZO, *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, Giappichelli, Torino, 2023, 75 e ss.

²³ Corte cost., [sent. n. 26 del 2007](#), n. 4 del Considerato in diritto.

²⁴ [Ibid.](#)

²⁵ Corte cost., [sent. n. 73 del 2022](#), n. 5.3.1 del Considerato in diritto.

²⁶ Si v., *ex multis*, [Corte EDU, sent. 5 novembre 2002, Wynen c. Belgio, n. 32576/96, § 32.](#)

²⁷ [Ibid.](#)

²⁸ [Ibid.](#)

²⁹ [Ibid.](#)

Come costantemente ribadito dalla Corte di Strasburgo, l'esigenza di risparmiare tempo e di accelerare il procedimento non giustifica il sacrificio di un principio fondamentale quale quello del contraddittorio³⁰.

Muovendo da tali premesse, è innegabile che l'obiettivo di assicurare la *sollecita definizione* dei procedimenti possa entrare in tensione con la "necessità che il processo si dipani secondo cadenze temporali idonee a *garantire un compiuto confronto* tra le parti"³¹, tensione che si accentua quando il bilanciamento si traduce nella compressione dei termini difensivi in procedimenti destinati a incidere in modo definitivo sullo *status* personale³².

In tale cornice, il presente contributo intende soffermarsi sul sindacato della Corte costituzionale rispetto alla discrezionalità del legislatore nel bilanciare opzioni assiologiche concorrenti in materia processuale, con particolare riguardo alla disciplina dei tempi del contraddittorio e alle condizioni di effettività della tutela giurisdizionale.

La recente [sentenza n. 146 del 2025](#) offre, in tal senso un'occasione privilegiata per considerare, in termini più generali, i limiti costituzionali delle scelte processuali orientate alla speditezza ed efficienza.

Il nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c., viene così esaminato quale contesto normativo nel quale tali tensioni emergono con particolare evidenza.

Ciò consente una riflessione di più ampio respiro sul rapporto tra discrezionalità legislativa, ragionevolezza delle scelte processuali e salvaguardia del contraddittorio quale nucleo essenziale del giusto processo.

2. Il nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. e la precedente giurisprudenza costituzionale

In questo quadro, si colloca la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 con cui si è introdotto, agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c., un nuovo rito unificato ed organico valevole per la generalità dei

³⁰ Si v., *ex multis*, [Corte EDU, sent. 18 febbraio 1997, Nideröst-Huber c. Svizzera, n. 18990/91, § 30](#).

³¹ Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.1 del Considerato in diritto. Enfasi aggiunta.

³² [Ibid.](#), n. 4.4 del Considerato in diritto.



procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie³³.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa,³⁴ la riforma persegue finalità di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”³⁵.

Da qui, l’unificazione delle competenze presso un unico ufficio giudiziario, la riduzione dei modelli procedurali e una significativa compressione delle scansioni temporali, accompagnata dal rafforzamento dei poteri di direzione del giudice, anche in chiave acceleratoria³⁶.

La *ratio* sottesa a tale scelta è riconducibile, anzitutto, a esigenze di *economia processuale*. Con specifico riferimento alla materia famiglia, ad esempio, il legislatore ha inteso concentrare in un unico procedimento adempimenti e accertamenti che, nel sistema previgente, erano distribuiti su giudizi distinti, consentendo così di valorizzare l’istruttoria già compiuta nel procedimento di separazione all’interno di quello divorzile³⁷.

Tale impostazione muove dalla constatazione della frequente coincidenza delle domande consequenziali proposte nei due giudizi, che sovente riguardano profili identici o strettamente connessi – quali l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e la determinazione dei contributi al mantenimento della prole –, nonché alla sostanziale sovrapponibilità degli accertamenti istruttori, in particolare in relazione alla valutazione delle

³³ Per un approfondimento sul nuovo rito speciale, si v. R. Tiscini (a cura di) *La riforma Cartabia nel processo civile. Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216*, Pacini Giuridica, Pisa, II ed., 2025, spec. 843 e ss.; C. CECHELLA, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pacini Giuridica, Pisa, 2024; R. Donzelli, G. Savi (a cura di), *Procedimenti relativi alle persone, ai minori e alle famiglie. Commento ragionato*, Giuffrè, Milano, 2023; A. Didone, F. De Santis (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, CEDAM, Padova, 2023; M. Bianca, F. Danovi (a cura di), *La nuova giustizia familiare e minorile*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2023; M.A. LUPOI, *Il “nuovo” procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 2, 2023, 447 e ss.; R. Giordano, A. Simeone (a cura di), *Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie*, Giuffrè, Milano, 2022.

³⁴ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicata in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, 19 ottobre 2022, s.g. n. 245

³⁵ *Ibid.*, 6.

³⁶ Cfr. art. 473-bis.42, c. 1, c.p.c., relativo ai procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori – di cui agli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c. –, per cui, per particolari ragioni di urgenza, “[i]l giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo”.

³⁷ Si v., già nella l. delega, art. 1, comma 23, lett. bb), legge n. 206 del 2021.

condizioni economiche dei coniugi ai fini dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile³⁸.

In tale assetto, la compressione dei tempi e la semplificazione delle scansioni procedurali assumono una funzione strumentale al perseguimento di una maggiore efficienza complessiva del sistema, specie in un ambito nel quale la protrazione del conflitto giudiziario rischia di incidere negativamente su interessi di particolare rilievo costituzionale, primi fra tutti quelli dei minori coinvolti. Del resto, com'è noto, la ragionevole durata del processo costituisce essa stessa un profilo procedurale del giusto processo, non già un valore meramente organizzativo, ma un parametro che concorre a definirne la complessiva effettività³⁹. Proprio per questo, tuttavia, il nuovo rito espone una tensione strutturale tra l'obiettivo di speditezza del processo, da un lato, e l'esigenza di garantire comunque un contraddittorio effettivo, adeguato alla complessità e alla delicatezza delle situazioni giuridiche ivi incise, dall'altro lato.

Siffatta tensione ha già dato luogo a una giurisprudenza costituzionale, che consente di ricostruire, in termini sistematici, l'atteggiamento della Corte nei confronti delle scelte acceleratorie introdotte dalla riforma del processo civile.

In questa linea si colloca anzitutto la [sentenza n. 67 del 2023](#), con cui la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. in relazione alla disciplina della chiamata del terzo da parte del convenuto nel rito del lavoro. Pur vertendo la questione di costituzionalità su un altro rito, la Corte in tale occasione ha avuto modo di sottolineare la "finalità acceleratoria che oggi, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, risulta ancor più accentuata dalla previsione di una sede processuale ad hoc, fuori udienza, per le verifiche preliminari d'ufficio prima che abbia corso l'udienza di comparizione delle parti"⁴⁰. In particolare, in tale decisione si riscontra un preciso sindacato da parte del giudice delle leggi sulla *ratio* giustificativa della scansione temporale per la chiamata del terzo da parte del convenuto nel rito del lavoro, alla luce dell'esigenza di garantire sì una "rapida tutela" al

³⁸ Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727 e Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, 76. Cfr. anche C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, in [Questione Giustizia](#), 2023, n. 1, 177.

³⁹ Si v. B. RANDAZZO, *Access to Justice...*, cit., 108 e ss.

⁴⁰ Corte cost., [sent. n. 67 del 2023](#), n. 7.2 del Considerato in diritto.



lavoratore, ma *anche* il diritto al contraddittorio sulle eventuali domande (in questo caso, la chiamata del terzo) del convenuto. In tale contesto, è chiarito come “la ragionevole durata deve essere riguardata non in una prospettiva generale e astratta, bensì in quella *in concreto* più idonea”⁴¹ ad assicurare una tutela non solo celere, ma anche piena. La pronuncia specifica, quindi, anche rispetto al mutato contesto normativo post-riforma, come sia richiesta una valutazione *qualitativa* delle scansioni temporali, alla luce del tipo di giudizio e dei diversi interessi coinvolti⁴². In tal senso, essa si pone in linea di continuità con la [sentenza n. 148 del 2005](#), con cui il giudice delle leggi dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 97, c. 4, c.p.p., in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto il ritardo nella definizione del processo dovuto alla ricerca di un sostituto del difensore tecnico dell’imputato che fosse anch’egli iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, c. 2, c.p.p. era giustificato dall’obiettivo di “«assicurare all’imputato una difesa dotata di certi *standard* qualitativi», ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l’effettività del diritto di difesa”⁴³.

Nello stesso anno si collocano altre due sentenze, la [n. 168](#) e la [n. 202 del 2023](#), in cui la Corte cita solo incidentalmente il nuovo rito unificato di cui al d.lgs. n. 149 del 2022. Tuttavia, esse risultano comunque significative in quanto evidenziano la medesima contrapposizione sin qui richiamata: quella tra esigenze di speditezza ed efficienza processuale, da un lato, e garanzie del giusto processo, dall’altro.

Nella prima pronuncia, di rigetto, la [n. 168 del 2023](#), il giudice delle leggi, pur riconoscendo la particolare vulnerabilità del soggetto in condizione di incapacità naturale, ha valorizzato, in chiave sistemica, “la gamma di tutele sostanziali e processuali”⁴⁴ già approntate dall’ordinamento – dalla difesa tecnica alla comunicazione degli atti al pubblico ministero, sino all’amministrazione di sostegno – escludendo che l’assenza di un meccanismo di interruzione *necessaria* del processo, a fronte di “seri e fondati dubbi”⁴⁵ da

⁴¹ Enfasi aggiunta.

⁴² Poco dopo, con la [sentenza n. 168 del 2023](#), la Corte ha offerto un significativo contrappunto, mostrando il limite oltre il quale non ritiene costituzionalmente imposta l’introduzione di automatismi processuali a presidio del diritto di difesa.

⁴³ Corte cost., [sent. n. 148 del 2005](#), n. 2.1 del Considerato in diritto.

⁴⁴ Corte cost., [sent. n. 168 del 2023](#), n. 12.3 del Considerato in diritto.

⁴⁵ Corte cost., [sent. n. 168 del 2023](#), n. 11 del Considerato in diritto.

parte del giudice sulla incapacità naturale del conferente la procura alle liti, integri una violazione costituzionale. Ne deriva una conferma dell'idea secondo cui, nel bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, tra cui la ragionevole durata del processo, le esigenze di garanzia non si traducono in automatismi, ma richiedono una valutazione complessiva del concreto assetto di tutele predisposto dall'ordinamento⁴⁶.

Di segno diverso, ma logicamente complementare, è l'impostazione seguita nella [sentenza n. 202 del 2023](#), nella quale la Corte è invece intervenuta in senso additivo, rilevando l'incostituzionalità di un impianto processuale che incideva in modo significativo su una "importante facoltà processuale"⁴⁷ (nella specie, la reclamabilità del provvedimento di diniego dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo).

In tale occasione, il giudice delle leggi ha chiarito che l'effettività della tutela giurisdizionale non può essere compressa al punto da essere degradata a mera riproponibilità dell'istanza dinanzi allo stesso giudice, ma richiede la predisposizione di rimedi idonei a neutralizzare il pregiudizio derivante da scelte processuali orientate alla deflazione o all'efficienza⁴⁸.

Essa segue, così, quella giurisprudenza costituzionale (tra cui, ad esempio, la [sentenza n. 341 del 2006](#)) che rileva una violazione degli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. da parte di quelle norme processuali che "detta[no], con stretta consequenzialità, regole processuali inidonee"⁴⁹, con riferimento alle specifiche controversie per cui sono predisposte, "ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa".⁵⁰

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Corte cost., [sent. n. 202 del 2023](#), n. 13 del Considerato in diritto.

⁴⁸ Nel caso di specie, ad esempio, la previsione, della possibilità di contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego.

⁴⁹ Corte cost., [sent. n. 341 del 2006](#), n. 4 del Considerato in diritto, in relazione alle norme sull'ordinamento penitenziario che disciplinavano i procedimenti per le controversie civili nascenti dalle prestazioni lavorative dei detenuti, rinvenendo (n. 3.1 del Considerato in diritto) che esse comprimevano "in modo notevole le garanzie giurisdizionali essenziali riconosciute a tutti i cittadini", e che, di converso, "[e]ventuali problemi organizzativi derivanti da una maggiore garanzia del contraddittorio e della difesa in giudizio possono essere affrontati e risolti in modo razionale dall'amministrazione penitenziaria, senza che sia indispensabile attuare per legge il sacrificio di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, può ben prevedere forme di svolgimento dei giudizi civili nascenti da prestazioni lavorative dei detenuti tali da essere compatibili con le esigenze dell'organizzazione penitenziaria e mantenere integro, nel contempo, il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali delle parti".

⁵⁰ *Ibid.*



Su questo sfondo si innesta la [sentenza n. 96 del 2024](#), che, pur riferita a un diverso segmento della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 rispetto alla [sentenza n. 146 del 2025](#), successivamente richiamata – segnatamente l’art. 171-*bis* c.p.c., che anticipa al decreto di fissazione dell’udienza le verifiche preliminari normalmente collocate nella fase di trattazione –, si presenta come un rilevante precedente di metodo. La disposizione censurata si inserisce, infatti, in un assetto procedimentale volto a consentire il deposito delle memorie dirette alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* prima dell’udienza di trattazione, “in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione”⁵¹. Con una pronuncia che non manca di suscitare qualche perplessità⁵², la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale facendo leva su un’interpretazione adeguatrice della norma. Ciò che qui rileva, tuttavia, è il presupposto su cui tale “salvataggio” si fonda: da un lato, la possibilità di integrare il contraddittorio mediante la fissazione di un’udienza *ad hoc* ovvero, in alternativa, il divieto per il giudice di adottare “provvedimenti sanzionatori in chiave processuale”⁵³, fintanto che non sia stato assicurato il “dovuto contraddittorio”⁵⁴; dall’altro lato, l’accettazione del fatto che tale ricostruzione possa comportare una “conseguente regressione del giudizio”⁵⁵, destinata a incidere inevitabilmente sulla *durata temporale* del processo. Significativamente, la Corte ribadisce, richiamando la propria costante giurisprudenza⁵⁶, che “l’esigenza della rapidità del processo insita nel canone della sua «ragionevole durata» non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il «contraddittorio tra le parti» (art. 111, secondo comma, Cost.)”⁵⁷, chiarendo che un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata⁵⁸.

⁵¹ Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), n. 5.2 del Considerato in diritto.

⁵² Si v. G. Scarselli, *La procedura civile del nostro tempo (nota a Corte Cost. 3 giugno 2024 n. 96 sull’art. 171 bis c.p.c.)*, in [Giustizia Insieme](#), 31 luglio 2024, nonché *infra*, § 5.2.

⁵³ Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), n. 8.9 del Considerato in diritto.

⁵⁴ [Ibid.](#)

⁵⁵ [Ibid.](#)

⁵⁶ Si v. Corte cost., [sennt. n. 116](#) e [n. 67 del 2023](#), [n. 111 del 2022](#) e [n. 317 del 2009](#), ivi richiamate, nonché *supra*, § 1.

⁵⁷ [Ibid.](#)

⁵⁸ [Ibid.](#)

Con impostazione coerente si pone anche la [sentenza n. 39 del 2025](#), seppure in un contesto del tutto diverso (ricorso per Cassazione contro i decreti di convalida o proroga del trattenimento dello straniero). Questa pronuncia assume rilievo quale ulteriore conferma dei limiti costituzionali alle scelte processuali acceleratorie. In tale occasione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità, per manifesta irragionevolezza, della disciplina processuale del giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento dello straniero, normativa caratterizzata da un'estrema concentrazione temporale e dall'assenza di qualsiasi momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Il giudice delle leggi ha così ribadito come la compressione delle scansioni temporali del processo, pur ispirata a esigenze di celerità, non possa tradursi in un modello processuale "strutturalmente inidoneo"⁵⁹ ad assicurare un "nucleo minimo di contraddittorio e di difesa"⁶⁰.

La Corte, inoltre, in chiave metodologica, valorizza sia il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale sia la particolare ampiezza e complessità del giudizio (in contrapposizione con la "eterogeneità, oggettiva e funzionale"⁶¹ rispetto al "giudizio in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, per il quale detta procedura è stata concepita"⁶²).

Nel loro complesso, queste pronunce delineano un quadro nel quale la Corte costituzionale mostra una tendenziale apertura verso le scelte legislative orientate alla concentrazione e alla speditezza del processo, ma subordina la loro legittimità costituzionale alla verifica concreta dell'*effettività* delle garanzie approntate, escludendo tanto soluzioni rigidamente automatiche quanto assetti che lascino la parte priva di strumenti concreti di interlocuzione o di controllo.

È entro questo solco giurisprudenziale che si inserisce la [sentenza n. 146 del 2025](#), con i profili di criticità di seguito discussi.

⁵⁹ Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.3 del Considerato in diritto.

⁶⁰ [Ibid.](#), n. 4.4 del Considerato in diritto.

⁶¹ [Ibid.](#)

⁶² [Ibid.](#)



3. I procedimenti di separazione e divorzio nel nuovo rito e il cumulo di domande nella giurisprudenza di legittimità

Prima di esaminare le ragioni del giudice delle leggi nella [sentenza n. 146 del 2025](#), pare opportuno soffermarsi brevemente sul quadro normativo entro cui si colloca la disposizione impugnata.

Anzitutto, occorre fare riferimento agli artt. 473-*bis*.14 e 473-*bis*.17 c.p.c., i quali, letti in combinato disposto, scandiscono la scansione temporale del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie. In linea con le finalità acceleratorie della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, i termini sono piuttosto scanditi: massimo novanta giorni tra deposito del ricorso e udienza; minimo trenta giorni per il convenuto per la comparsa di costituzione e risposta a seguito del ricorso di parte attrice; minimo dieci giorni per l'attore per precisare e modificare le domande, proporre nuove domande ed eccezioni, produrre documenti ed indicare eventuali mezzi di prova come conseguenza delle difese del convenuto; ulteriori minimo dieci giorni per il convenuto per le medesime finalità difensive rispetto all'ultima memoria di parte attrice⁶³.

Queste disposizioni sono comuni al nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. Un'altra disposizione rilevante, invece, è l'art. 473-*bis*.49 c.p.c., contenuta tra le disposizioni speciali relative ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni – procedimenti contraddistinti rispetto ad altri procedimenti quali, ad esempio, quelli in materia di violenza domestica o di genere, di interdizione, inabilitazione e nomina di amministratore di sostegno o relative a minori, disciplinati anch'essi dal nuovo rito speciale unificato di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c.

L'art. 473-*bis*.49 c.p.c. stabilisce che “[n]egli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”. Si ravvisa, pertanto, un'ipotesi di connessione oggettiva tra domande – di separazione, da un lato, e di

⁶³ Cfr. artt. 473-*bis*.14 e 473-*bis*.17 c.p.c.

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'altro –, il cui cumulo, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 473-*bis*.49 c.p.c., si sostanzia in una possibile riunione dei procedimenti, anche qualora le domande siano proposte tra le stesse parti, ma davanti a giudici diversi⁶⁴. La disposizione è innovativa rispetto alla disciplina processuale previgente in quanto ammette l'ipotesi di *cumulo* delle domande contenziose di separazione e divorzio⁶⁵. Prima dell'introduzione del rito unico di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, vi era infatti un'inconciliabilità tra il rito camerale previsto per i procedimenti sulle condizioni di separazione e il rito speciale previsto per le domande di divorzio, sicché non era consentita né la riunione tra i due procedimenti né la proposizione della domanda di divorzio nel giudizio di separazione già instaurato.

Nell'ambito di un procedimento di separazione, è dunque oggi certamente possibile proporre anche una domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – nonché le domande a questa connesse, come la richiesta di assegno divorzile o di risarcimento del danno da cd. illecito endofamiliare⁶⁶.

Sull'ammissibilità *in linea generale* del cumulo, pertanto, *nulla quaestio*. Ciò è stato confermato anche dalla Corte di cassazione con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727⁶⁷.

Un profilo che, però, risulta in parte ancora dubbio è il significato da attribuire all'espressione "*atti introduttivi*" di cui all'art. 473-*bis*.49, comma 1, c.p.c.⁶⁸: vale a dire, se essa debba essere intesa in senso più ampio, sì da comprendere sia il ricorso introduttivo dell'attore *sia la comparsa* di costituzione e risposta, ovvero in senso più stretto, limitata al solo ricorso introduttivo. Nella prima ipotesi, la domanda riconvenzionale di divorzio proposta

⁶⁴ Si v. Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727, punto 5.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Si v. G. FANELLI, *La Corte costituzionale e il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Judicium*, 31 ottobre 2025.

⁶⁷ Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727, punto 5. Si v. anche Cass. Civ., sez. VI, ord. 3 luglio 2018, n. 17392, relativa alla contestuale proposizione delle domande di disconoscimento e di accertamento giudiziale di paternità, in cui la Corte di cassazione ha chiarito che la contemporanea proposizione di domande di stato tra le quali sussista un rapporto di pregiudizialità non è preclusa da tale rapporto, potendo la seconda domanda essere definita solo all'esito del passaggio in giudicato della prima. A commento, si v. F. Danovi, *La Cassazione conferma l'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta*, in *Famiglia e diritto*, 1, 2024, 13 e ss.

⁶⁸ Art. 473-*bis* 49, c. 1, c.p.c.: "Negli *atti introduttivi* del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse" (enfasi aggiunta).



nella comparsa di costituzione del convenuto all'interno di un procedimento di separazione sarebbe ammissibile. Questa è, invero, l'ipotesi più consolidata nella dottrina processualcivilistica⁶⁹. Nella seconda lettura, invece, tale domanda riconvenzionale non sarebbe ammissibile nel giudizio di separazione⁷⁰.

Non pare risolutiva, sul punto, la pronuncia di legittimità del 2023 sopra menzionata⁷¹: essa è relativa all'art. 473-bis.51 c.p.c. (che disciplina le domande di separazione e divorzio *congiunte*), e, solo incidentalmente, afferma l'ammissibilità del cumulo oggettivo tra domande contenziose di separazione personale e di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., al fine di conseguire un "risparmio di energie processuali"⁷². Questo risparmio, secondo la medesima giurisprudenza, sarebbe realizzato "con il *simultaneus processus* relativo a pretese identiche o impicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi"⁷³, nonché grazie al "coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi"⁷⁴.

In tale sentenza, la Corte di cassazione, tuttavia, non si sofferma affatto sull'espressione "atti introduttivi", né chiarisce la distinzione fondamentale tra il cumulo derivante dalla *contemporanea* proposizione di entrambe le domande (separazione e divorzio) da parte dell'attore e il cumulo *successivo*, a seguito di proposizione della domanda di divorzio in via

⁶⁹ Si v. *supra*, n. 31, spec. M.A. LUPOI, *Il "nuovo" procedimento di separazione...*, cit., 451 e ss.; si v., altresì, M. PALADINI, *Il cumulo delle domande di separazione e divorzio*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, Giappichelli, Torino, 2023, 75 e ss.; F. DANOVI, *Una nuova declinazione processuale per i modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 4, 2025, 387. Gli AA. basano la propria lettura per lo più alla luce dell'esplicita menzione nella l. delega n. l. n. 206/2021 (art. 1, comma 23, lett. bb)), richiamata *infra*, in questo medesimo § 3.

⁷⁰ In tale caso, sarebbe sì ammissibile un cumulo per connessione oggettiva di domanda di separazione e domanda di divorzio, ma soltanto qualora proposto dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio. Si supererebbero, così, le delicate problematiche in tema di diritto di difesa, contraddittorio e ragionevolezza poste nell'ipotesi inversa, giacché le memorie difensive di cui all'art. 479-bis.17 c.p.c. sarebbero da intendersi in relazione ad altre (eventuali) domande riconvenzionali da parte del convenuto (ad esempio, sull'affidamento dei figli, sull'assegnazione della casa familiare o sulla determinazione dei contributi al mantenimento della prole), richiedenti minor tempo per le repliche attoree rispetto a quella (inammissibile) di divorzio.

⁷¹ Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727.

⁷² *Ibid.*, n. 5.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* La Corte di cassazione ravvisa la *ratio* del nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. nella mitigazione delle "difficoltà di coordinamento" – quali quelle dovute alle possibili diverse pronunce, con conseguenti ricadute in tema di ripetibilità delle somme e alterne sorti dei titoli esecutivi – per la "possibile sovrapposizione di giudizi volti a regolare lo sviluppo in progressione di una medesima crisi familiare all'insegna di una più efficace tutela giurisdizionale dei diritti".

riconvenzionale da parte del *convenuto*⁷⁵. Anzi, la fattispecie oggetto della sentenza di legittimità è proprio la prima.

Per questi motivi, tale pronuncia non può essere considerata risolutiva sull'ammissibilità del cumulo in ogni circostanza: ad esempio, nel caso di domanda principale di separazione e domanda *in via riconvenzionale* di divorzio⁷⁶.

Al più, un limite esplicito a simile linea interpretativa può essere rinvenuto nella Relazione illustrativa al decreto di riforma⁷⁷. Quest'ultima cita proprio le "ulteriori difese" di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. "che si rendano necessarie a seguito degli atti introduttivi"⁷⁸ – in questo modo includendo tra siffatti atti anche la memoria di costituzione del resistente. Altresì, pur con riferimento ad altra Sezione ("Della violenza domestica o di genere"), la Relazione ricomprende espressamente tra gli atti introduttivi il "ricorso [...] ovvero [la] comparsa di costituzione"⁷⁹. Infine, pare dirimente il fatto che la stessa legge delega – come richiamato nella stessa Relazione – prevedesse come "uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021 [...] che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"⁸⁰. Tale principio, secondo quanto illustrato nella Relazione, troverebbe attuazione proprio nella norma di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c.⁸¹.

Sulla base di siffatte indicazioni, la lettura che privilegi l'ammissibilità del cumulo anche successivo, per domanda riconvenzionale da parte del convenuto, non può dirsi priva di fondamento⁸². Restano, però, in ogni caso, notevoli perplessità quanto alla coerenza

⁷⁵ Quest'ultima eventualità, pur offrendo indubbi vantaggi in tema di un "risparmio di energie processuali" (Cass. civ. sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727, n. 5), sconta evidentemente un elemento di notevole aggravio per l'attore, per quanto in astratto prevedibile qualora si accolga una simile interpretazione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.

⁷⁶ È proprio questa, come si dirà *infra*, parr. 4 e ss., la fattispecie oggetto del giudizio principale dinanzi al Tribunale ordinario di Genova nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale su cui si è pronunciato il giudice delle leggi con Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#).

⁷⁷ Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, 149.

⁷⁸ *Ibid.*, 59.

⁷⁹ *Ibid.*, 71.

⁸⁰ *Ibid.*, 76.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Si v. *supra*, n. 62.



sistemica e alla compatibilità costituzionale di un simile assetto interpretativo, come si dirà nel prosieguo⁸³.

4. Il *thema decidendum* della [sentenza n. 146 del 2025](#)

Nel solco della giurisprudenza costituzionale sinora richiamata⁸⁴, che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, anche quelli in chiave acceleratoria, ma che ne subordina la legittimità costituzionale alla verifica concreta dell'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, si colloca la questione oggetto della [sentenza n. 146 del 2025](#). Essa trae origine dall'applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. e, in particolare, dalla disciplina dei termini difensivi prevista dall'art. 473-*bis*.17 c.p.c. nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un procedimento sulle condizioni di separazione personale, il convenuto proponga in via riconvenzionale domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c.

Secondo il Tribunale ordinario di Genova, tale assetto normativo determinerebbe una irragionevole compressione del diritto di difesa dell'attore, tale da rendere necessario l'intervento del giudice delle leggi⁸⁵. In particolare, il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale del termine di dieci giorni previsto dall'art. 473-*bis*.17 c.p.c. per le repliche difensive dell'attore, laddove tale termine venga in concreto a operare a fronte di un

⁸³ Cfr. *infra*, § 8.

⁸⁴ Cfr. *supra*, parr. 1 e 2.

⁸⁵ Si v. Trib. Genova, sez. IV civ., ord. 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze del 2024. Trattasi di giudizio secondo il nuovo rito di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. con cui la moglie chiedeva con ricorso di modificare le condizioni di separazione personale dal marito; in particolare, domandava l'aumento del contributo al mantenimento di una delle figlie della coppia, a fronte delle mutate esigenze di vita di questa e delle migliorate condizioni economiche del marito (padre) ivi convenuto. Costui, con comparsa di costituzione e risposta, si opponeva alla domanda attorea di modifica delle condizioni di separazione e, in via riconvenzionale, presentava domanda di divorzio dalla moglie. Contestualmente, chiedeva anche la revoca del contributo dovuto per il mantenimento di una delle figlie divenuta maggiorenne e asseritamente autosufficiente. Su quest'ultimo punto, successivamente, le parti raggiungevano un accordo in costanza di separazione. Quanto alla domanda riconvenzionale di divorzio, tuttavia, non era possibile pervenire ad alcuna soluzione condivisa. Il Tribunale di Genova rigettava allora l'eccezione di parte attrice con cui si contestava l'ammissibilità di questa domanda per mancanza di connessione oggettiva rispetto a quella di modifica delle condizioni di separazione.

sensibile ampliamento del *thema decidendum* conseguente alla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale di divorzio, evenienza definita dallo stesso rimettente come "tutt'altro che rara" nella prassi applicativa.

L'ordinanza di rimessione muoveva dalla considerazione che i giudizi di famiglia incidono su diritti soggettivi di particolare rilievo, spesso aventi natura personalissima e destinati a produrre effetti duraturi sullo *status* delle parti e dei figli, sicché l'effettività della tutela giurisdizionale richiede che il contraddittorio si sviluppi secondo tempi adeguati alla complessità delle questioni dedotte. In tale prospettiva, il Tribunale di Genova riteneva che il termine minimo di dieci giorni previsto per l'attore risulti strutturalmente inidoneo a consentire una difesa effettiva quando, nel giudizio di separazione, il convenuto introduca in via riconvenzionale una domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La compressione del termine difensivo risultava, secondo il giudice a *quo*, ancor più problematica alla luce delle modalità concrete di funzionamento del rito. Da un lato, infatti, qualora la comparsa di costituzione del convenuto venga depositata l'ultimo giorno utile e, dunque, scaricata dalla cancelliera il giorno successivo, anche l'attore potrebbe materialmente prenderne cognizione solo il giorno successivo, con un'ulteriore riduzione del tempo effettivamente disponibile per approntare le proprie difese⁸⁶. Dall'altro lato, pur non essendo menzionato nell'ordinanza di rimessione, va osservato che, trattandosi di un termine "a ritroso", l'eventuale scadenza in un giorno festivo comporterebbe la retrodatazione al primo giorno feriale precedente, con la conseguenza che il termine per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto potrebbe ridursi, in concreto, a sette o addirittura sei giorni⁸⁷.

Secondo il Tribunale di Genova, una simile compressione temporale incide direttamente sulla possibilità per l'attore di esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., dovendo egli riorganizzare integralmente la propria strategia processuale a fronte di un ampliamento significativo dell'oggetto del giudizio. La proposizione della

⁸⁶ *Ibid.*, in cui si sottolineava come il termine di dieci giorni "spesso si riduce a nove o anche meno se la comparsa conclusionale viene depositata l'ultimo giorno disponibile e scaricata quindi dalla cancelleria il giorno successivo".

⁸⁷ Si v. M.A. LUPOI, *Il "nuovo" procedimento di separazione...*, cit., 451.



domanda riconvenzionale di divorzio comporta, infatti, la rimessione in discussione di tutte le condizioni, anche patrimoniali, che regolano i rapporti tra le parti. A titolo esemplificativo, l'ordinanza di rimessione richiamava le profonde differenze strutturali tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile, che presuppone una ricostruzione delle scelte di vita compiute dai coniugi nel corso dell'intera esperienza matrimoniale. Analogamente, veniva evidenziata la diversa natura delle valutazioni sottese alla determinazione del contributo economico per il mantenimento dei figli in stato di separazione, prevalentemente fondata su elementi documentali, rispetto a quelle richieste in sede di divorzio, che possono implicare una istruttoria ben più ampia e complessa, specie in presenza di contestazioni sull'affidamento o su gravi carenze genitoriali.

L'ordinanza di rimessione sottolineava, inoltre, una rilevante asimmetria tra le posizioni processuali delle parti, in violazione del principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. Come anticipato sopra⁸⁸, mentre il convenuto dispone, ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c.⁸⁹, di un termine minimo di *trenta giorni* per predisporre le proprie difese rispetto alla domanda principale di separazione dell'attore, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., si troverebbe a dover reagire alla domanda riconvenzionale di divorzio in un termine significativamente più breve, senza che tale disparità trovi, secondo il giudice rimettente, una giustificazione adeguata nella struttura del rito. Ne deriverebbe una compromissione della possibilità delle parti di incidere sul convincimento del giudice in condizioni di effettiva parità. La questione veniva, infine, prospettata anche sotto il profilo del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., attraverso un confronto con altri modelli processuali a cognizione piena previsti dall'ordinamento, nei quali l'attore dispone di termini difensivi sensibilmente più ampi. Il giudice *a quo* richiamava, in particolare, il procedimento ordinario di cognizione, il rito ordinario semplificato e il rito del lavoro, evidenziando come l'art. 473-

⁸⁸ Cfr. *supra*, § 3.

⁸⁹ L'art. 473-bis.14 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che "Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire *almeno trenta giorni prima dell'udienza*" (enfasi aggiunta), nonché, ai sensi del comma 5, che "Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un *termine non inferiore a sessanta giorni liberi*" (enfasi aggiunta).

bis.17 c.p.c. si presenti, sotto questo profilo, come un "caso isolato"⁹⁰ nel sistema processuale⁹¹.

Un'ulteriore disparità veniva individuata nel raffronto tra l'ipotesi in cui il convenuto proponga domanda riconvenzionale di divorzio nel giudizio di separazione e quella in cui egli introduca un *autonomo giudizio* per la declaratoria di scioglimento del vincolo matrimoniale. In quest'ultimo caso, infatti, la parte che nel secondo giudizio (sul divorzio) assume la posizione di convenuto disporre di un termine di trenta giorni per approntare le proprie difese⁹², mentre nel primo scenario la stessa parte (l'attore che replica alla domanda riconvenzionale) è assoggettata al termine di dieci giorni previsto dall'art. 473-*bis.17 c.p.c.*, pur dovendosi difendere rispetto a domande sostanzialmente analoghe per contenuto e complessità.

Questo è, in breve, il perimetro entro cui il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.

4.1. L'eccezione della difesa erariale e il vaglio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Prima di esaminare nel merito la questione di legittimità costituzionale, pare opportuno soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale in punto di rilevanza. Essa contestava la configurabilità della fattispecie in discussione nel giudizio principale, sostenendo che non sarebbe consentita la proposizione di una domanda riconvenzionale di divorzio nell'ambito di un giudizio instaurato per la modifica delle condizioni di separazione. Ciò si giustificerebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, in

⁹⁰ Trib. Genova, sez. IV civ., ord. 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze del 2024.

⁹¹ Al riguardo, venivano richiamati il procedimento ordinario di cognizione (artt. 166 e 171-*ter c.p.c.*), il rito ordinario semplificato (art. 281-*duodecies c.p.c.*) e il rito del lavoro (art. 418 c.p.c.), in cui l'attore dispone rispettivamente di trenta (prorogabili di ulteriori quarantacinque), quaranta o trenta (a seconda che il giudice disponga o meno la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario) e massimo cinquanta giorni (come riportato dal giudice a *quo* – sebbene in realtà il termine rilevante sia quello *minimo*, di venticinque giorni; si v. art. 418, c. 4, c.p.c.; l'ordinanza di remissione, richiamata dalla Corte, erroneamente fa riferimento al termine massimo di cinquanta giorni, di cui all'art. 418, comma 2, c.p.c., relativi tuttavia alla fissazione dell'udienza e non ai tempi minimi di replica per l'attore, di venticinque giorni).

⁹² Trib. Genova, sez. IV civ., ord. 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze del 2024.



ragione della mancanza di un rapporto di connessione oggettiva tra le due domande, con conseguente inapplicabilità della disposizione censurata – l'art. 473-*bis*.17 c.p.c., relativo ai termini difensivi di replica dell'attore⁹³ – e, perciò, insussistenza del requisito di rilevanza.

Il giudice delle leggi, tuttavia, dichiara l'eccezione non fondata, ritenendo che la motivazione del giudice *a quo* offrisse sufficienti argomenti testuali e teleologici a sostegno dell'ammissibilità della riconvenzionale di divorzio in risposta a una domanda sulle condizioni di separazione⁹⁴. La Corte valorizza, in particolare, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità del 2023, sopra citata⁹⁵, ritenendo così superato il vaglio esterno di non implausibilità, sulla cui base essa è chiamata a valutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale⁹⁶.

In effetti, l'ordinanza di remissione assumeva come dato l'ammissibilità del cumulo tra domanda di separazione e domanda di divorzio, ai sensi del già richiamato art. 473-*bis*.49 c.p.c., e muoveva da tale presupposto per denunciare la compressione dei termini difensivi conseguente all'applicazione dell'art. 473-*bis*.17 c.p.c. Non pare, del resto, discutibile, come sopra analizzato⁹⁷, che la nuova disciplina consenta, quanto meno in determinate circostanze, il cumulo tra le due domande.

Ciononostante, l'*iter* argomentativo dell'ordinanza di remissione pone alcuni aspetti problematici in punto di rilevanza. Il giudice *a quo*, infatti, non affrontava affatto il nodo interpretativo centrale relativo al significato dell'espressione "atti introduttivi" di cui all'art. 473-*bis*.49, c.p.c., né si confrontava con la distinzione, rilevante sul piano sistematico, tra il cumulo *contestuale* delle domande di separazione e divorzio e il cumulo *successivo* derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto, questione anticipata sopra⁹⁸. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità del 2023⁹⁹, pur significativo, non appare risolutivo su tale specifico profilo. Come già evidenziato, la pronuncia citata

⁹³ Cfr. *supra*, § 3.

⁹⁴ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 2.1.1 del Considerato in diritto.

⁹⁵ Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727, cfr. *supra*, § 4.

⁹⁶ Cfr., *ex multis*, Corte cost., sennt. [n. 80](#), [n. 50](#), [n. 49](#) e [n. 4 del 2024](#), [n. 164 del 2023](#) e [n. 193 del 2022](#), già citate in Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#).

⁹⁷ Cfr. *supra*, § 4.

⁹⁸ Trib. Genova, sez. IV civ., ord. 4 settembre 2024, iscritta al n. 224 del registro ordinanze del 2024.

⁹⁹ Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2023, n. 28727.

concerne una fattispecie diversa, relativa alla proposizione congiunta delle domande ai sensi dell'art. 473-*bis*.51 c.p.c., e non affronta direttamente la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale di divorzio nel giudizio di separazione, né chiarisce l'estensione semantica dell'espressione "atti introduttivi"¹⁰⁰.

Gli argomenti di natura testuale, teleologica e sistematica a sostegno dell'ammissibilità del cumulo anche successivo – desumibili dalla Relazione illustrativa al decreto di riforma e dalla legge delega¹⁰¹ – non sono menzionati nell'ordinanza di rimessione, né richiamati dalla Corte costituzionale, ma emergono solo a seguito della ricostruzione esterna del quadro normativo. Ciò non implica che la soluzione adottata dal *giudice a quo* nel giudizio principale fosse incorretta, ma lascia qualche dubbio circa la piena sufficienza della motivazione richiesta ai fini del superamento del vaglio sulla rilevanza¹⁰².

4.2. Sulla formulazione della questione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale limite al successivo scrutinio della Corte costituzionale

Pur non essendo stata esplicitata dall'Avvocatura dello Stato, un'ulteriore perplessità attiene alla formulazione della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice *a quo*, con specifico riguardo all'individuazione della disposizione oggetto di censura.

Si tratta di un profilo non marginale, in quanto incide direttamente sull'estensione del successivo scrutinio della Corte costituzionale, che, com'è noto, è vincolata al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953¹⁰³.

Resta, infatti, dubbio se la denunciata compressione delle garanzie processuali sia imputabile esclusivamente alla disciplina dei termini difensivi di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c., ovvero se essa emerga solo in ragione della sua combinazione con l'interpretazione estensiva dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c., sull'ammissibilità del cumulo, prospettata dal giudice *a*

¹⁰⁰ Cfr. *supra*, § 4.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Oltre ai precedenti richiamati dalla Corte nella sentenza in commento, si v., *ex multis*, Corte Cost. [sent. n. 240 del 2021](#), nn. 2.1.1 e 3 del Considerato in diritto.

¹⁰³ Si v. di recente, Corte cost., sentt. [n. 218 del 2025](#), n. 4.4. del Considerato in diritto, [n. 65 del 2024](#), n. 3 del Considerato in diritto.



quo e discussa sopra¹⁰⁴. L'art. 473-*bis*.17 c.p.c. ha, infatti, carattere generale ed è destinato ad applicarsi a una pluralità eterogenea di procedimenti ricompresi nel nuovo rito unificato, molti dei quali non presentano dinamiche di ampliamento improvviso e radicale del *thema decidendum* comparabili a quelle che derivano dall'introduzione di una domanda di divorzio in un giudizio di separazione.

La criticità evidenziata dal giudice *a quo* sembra, piuttosto, manifestarsi antecedentemente: nel punto di intersezione tra la disciplina generale dei termini difensivi (art. 473-*bis*.17 c.p.c.) e la previsione speciale del cumulo tra separazione e divorzio (art. 473-*bis*.49 c.p.c.). Rimane, invece, sullo sfondo la considerazione degli altri procedimenti disciplinati dal nuovo rito unificato, nei quali la compressione dei tempi processuali di cui alla disposizione censurata, l'art. 473-*bis*.17 c.p.c., può risultare pienamente giustificata¹⁰⁵.

In questa prospettiva, ci si può domandare se la questione di legittimità costituzionale avrebbe potuto – o forse dovuto – essere impostata anche sull'art. 473-*bis*.49 c.p.c., ovvero se una lettura costituzionalmente orientata di quest'ultima disposizione¹⁰⁶, pur a fronte dell'esplicita previsione contenuta nella legge delega¹⁰⁷, avrebbe consentito di evitare la compressione del diritto di difesa denunciata dal giudice *a quo*, senza mettere in discussione la ragionevolezza complessiva del modello acceleratorio delineato dal legislatore del 2022 per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Su questo profilo si tornerà nelle Conclusioni¹⁰⁸.

Con queste premesse, lo scrutinio della Corte, una volta ammessa la questione, è, in ogni caso, circoscritto nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione, e nello specifico, dunque, all'art. 473-*bis*.17 c.p.c. Né ricorrevano i presupposti perché il giudice delle leggi sollevasse la questione davanti a sé stesso in via incidentale, giacché l'esame della norma di cui all'art. 473-*bis*.49 c.p.c., pur evocata in una prospettiva ricostruttiva, non risulta indispensabile ai fini

¹⁰⁴ Cfr. *supra*, § 4.

¹⁰⁵ Si pensi, ad esempio, ai procedimenti in materia di violenza domestica o di genere, di interdizione, inabilitazione e nomina di amministratore di sostegno o relative a minori, anch'essi dal nuovo rito speciale unificato di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. in cui potrebbero non emergere le medesime esigenze di difesa.

¹⁰⁶ Sulle criticità delle interpretazioni costituzionalmente orientate in materia processuale, si v. G. SORRENTI, *Riserva di legge in materia processuale...*, cit., 818 e ss., e, più in generale, G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 506 e ss.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Cfr. *infra*, § 8.

della decisione sulla questione di legittimità sull'art. 473-*bis*.17 c.p.c., così come formulata dal giudice *a quo* nel caso di specie¹⁰⁹.

In conclusione, il *thema decidendum* della sentenza n. 146 del 2025 è così definito: la Corte era chiamata a pronunciarsi non sull'ammissibilità del cumulo oggettivo tra domanda principale di separazione e domanda riconvenzionale di divorzio, e dunque sulla legittimità costituzionale dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c., bensì sull'adeguatezza e ragionevolezza del termine difensivo di dieci giorni di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c., garantito all'attore nel (più generale) ambito del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie. È su questo terreno, ed entro questi confini, che si colloca il successivo scrutinio di merito.

5. Tra finalità di speditezza e diritto di difesa. Il (dubbio) test della “prevedibilità”

Come anticipato, la [sentenza n. 146 del 2025](#) della Corte costituzionale si colloca entro un solco giurisprudenziale consolidato, che riconosce al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali¹¹⁰. È proprio sul già richiamato¹¹¹ punto di equilibrio tra efficienza del processo e tutela effettiva delle parti che si sviluppa, nel caso di specie, il nodo problematico della questione.

In particolare, risulta decisiva la valutazione in merito alle esigenze di *economia processuale e speditezza* poste dal legislatore delegato a giustificazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c. per le nuove difese attoree. Secondo la Corte, nella propria pronuncia di rigetto, il termine in questione “pur se breve, [...] non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa”¹¹². Al riguardo, sebbene l'*iter* argomentativo del

¹⁰⁹ Si v., *ex multis*, [Corte cost., sent. n. 122 del 1976](#), n. 3 del Considerato in diritto, per cui “[n]emmeno ricorrono i presupposti perché la Corte sollevi la questione davanti a se stessa in via incidentale, atteso che siffatta possibilità si dà solo allorché la Corte dubiti della incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione”.

¹¹⁰ Corte cost., sentt. [n. 39 del 2025](#), [n. 230 del 2022](#), [n. 180 del 2004](#), [n. 295 del 1995](#).

¹¹¹ Cfr. *supra*, parr. 1 e 2.

¹¹² Cfr. Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.2 del Considerato in diritto.



giudice delle leggi sia apparentemente stringente, emergono dei profili di criticità che pare utile sottolineare.

Il primo argomento a sostegno di tale conclusione è quello della *prevedibilità*. Secondo il giudice delle leggi, “la parte attrice è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda”¹¹³. Giacché le difese del convenuto – eccezioni o eventuali domande riconvenzionali – devono necessariamente presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale, l’attore potrebbe, in linea di principio, anticiparne il contenuto. Inoltre, nel contesto di un rito speciale quale quello familiare, tali difese sarebbero anche circoscrivibili *ex ante*, data la limitata tipologia di rapporti disciplinati dal rito. A ciò si aggiunge l’espresso riconoscimento legislativo della possibilità di cumulo tra domanda di separazione e domanda di divorzio proposte negli atti introduttivi, ai sensi del nuovo art. 473-bis.49 c.p.c., il che rafforzerebbe l’idea di un sistema in cui le due domande possono essere – prevedibilmente – trattate congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva¹¹⁴.

Il ragionamento, tuttavia, apre a una serie di perplessità.

La Corte manca di spiegare come una pur ammessa prevedibilità – *in astratto* – della domanda riconvenzionale di divorzio possa tradursi, in concreto, nella possibilità di approntare una replica effettiva in un termine così breve. È bene rammentare, difatti, che la domanda di divorzio può introdurre profili del tutto nuovi e complessi – di carattere economico, patrimoniale o istruttorio –, che richiedono analisi giuridiche e, soprattutto, documentali approfondite, coinvolgendo talvolta anche soggetti terzi o consulenti tecnici. Prevedere in principio la possibilità di una domanda riconvenzionale non equivale a conoscerne il *contenuto effettivo* né a disporre del tempo necessario per predisporre una difesa adeguata.

Questa considerazione appare tanto più rilevante se si tiene conto di come la domanda di divorzio, pur fondata su accertamenti istruttori in parte comuni, ha *natura e finalità* ben diverse, a tratti opposte, rispetto a quella di separazione¹¹⁵. La separazione personale è una misura reversibile e temporanea, finalizzata alla regolazione provvisoria della crisi coniugale;

¹¹³ *Ibid.*, n. 4.2.1 del Considerato in diritto.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Cfr. *supra*, § 2.

il divorzio, invece, ha carattere definitivo, incide sullo *status* dei coniugi e produce effetti personali e patrimoniali irreversibili¹¹⁶.

La fondamentale differenza tra i due istituti emerge in modo emblematico sul piano economico, e conseguentemente probatorio¹¹⁷. L'assegno di mantenimento nella separazione è "fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale"¹¹⁸, nella perduranza del vincolo pur in condizione separativa, e mira a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello "tenuto in costanza di matrimonio, di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione"¹¹⁹. L'assegno divorzile, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, esso ha funzione perequativo-compensativa (anche in attuazione del principio costituzionale di solidarietà), diretta a tutelare l'autonomia economica e la dignità del coniuge che abbia eventualmente sacrificato le proprie aspettative professionali-reddituali in funzione della vita familiare¹²⁰. A tal fine, secondo un giudizio prognostico e uno comparativo di adeguatezza, occorre tener conto non soltanto delle reali possibilità di indipendenza economica, bensì anche del "contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, [...] delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente"¹²¹.

I presupposti del riconoscimento sono, dunque, profondamente differenti, così come il contenuto difensivo richiesto all'attore.

Nel secondo caso, si opera, infatti, "una complessiva ponderazione dell'intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità, svincolando l'assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella

¹¹⁶ Si v., *ex multis*, M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, XI ed. Cedam, Padova, 2025, 121 e ss., e pronunce di legittimità di seguito citate.

¹¹⁷ Si v., da ultimo, Cass. civ., I sez., ord. 17 settembre 2025, n. 25495, e precedenti ivi citati (tra cui, innanzitutto, Cass. civ., sez. un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287).

¹¹⁸ *Ibid.*, n. 6.1.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Cass. civ., sez. un., ord. 11 luglio 2018, n. 18287, n. 10.



realizzazione della vita familiare”¹²². In una prospettiva assistenziale, occorrerà quindi dimostrare “se le risorse, attuali e potenziali”¹²³, di cui beneficia una parte, siano “sufficienti (o meno) ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più basso¹²⁴” di quello che le risorse del coniuge le avrebbero consentito.

Quanto alla funzione perequativa-compensativa, si dovrà dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, “facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune”¹²⁵, nonché gli eventuali sacrifici nel proprio percorso professionale¹²⁶.

Inoltre, non si valuta “soltanto il sacrificio che uno dei due abbia fatto, ma lo scopo e il frutto di questo sacrificio, perché la condotta di ciascuno dei due deve essere coerente con quello che è l’impianto solidaristico”¹²⁷ proprio del matrimonio quale formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale e materiale.

Tali necessarie dimostrazioni comportano evidentemente un *onere probatorio* non indifferente.

A ciò, si aggiungano le numerose altre possibili domande consequenziali di natura economica, quali quelle collegate alla divisione dei beni comuni o alla gestione di eventuali debiti o partecipazioni societarie¹²⁸, nonché ora anche quella di risarcimento del danno per c.d. illecito endofamiliare ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c., la cui domanda risulta, in concreto, di complessa prevedibilità¹²⁹.

Il salto qualitativo e quantitativo tra le due tipologie di domande, in definitiva, rende difficilmente sostenibile che dieci giorni – tra l’altro, in alcuni casi riducibile a sette o

¹²² Cass. civ., sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25495, n. 7. Cfr. anche Cass. civ., sez. un., sent. 27 dicembre 2023, n. 35969.

¹²³ *Ibid.*, n. 7.2.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, n. 8.

¹²⁶ Cass. civ., sent. 16 settembre 2024, n. 24795; Cass. civ., sent. 19 dicembre 2023, n. 35434; Cass. civ., sent. 18 dicembre 2023, n. 35385.

¹²⁷ Cass. civ., sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25495, n. 8.1.

¹²⁸ Cfr. *supra*, § 4.

¹²⁹ Si v. G. FANELLI, *La Corte costituzionale...*, cit.; R. DONZELLI, *L’attuazione dei provvedimenti*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del processo...*, cit., 173 e ss.

addirittura sei¹³⁰ – siano un termine sufficiente per assicurare una replica realmente informata e ponderata¹³¹.

Alla luce di queste considerazioni, a livello metodologico, la mera prevedibilità in astratto della domanda riconvenzionale non pare giustificare pienamente la scelta legislativa in oggetto. Con questo passaggio, la Corte sembra sostituire la garanzia dell'*effettività* della difesa con una *formale* presunzione di conoscibilità, prescindendo totalmente dal dato oggettivo dei giorni a disposizione per le repliche di parte attrice: si passa dal diritto di disporre del tempo concretamente necessario per replicare all'azione altrui (la domanda riconvenzionale di divorzio, in questo caso) alla sufficienza di una capacità astratta di prevedere siffatta azione altrui. Sono questi, però, due piani del tutto distinti, che non andrebbero sovrapposti. Il rischio è quello di ridurre il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 24 Cost. – che suppone l'opportunità concreta di rispondere, con mezzi e tempi adeguati, alle pretese avversarie – a un mero e formale esercizio di previsione probabilistica¹³².

5.1. La (scarsa) incidenza del carattere "elastico" della disciplina processuale

Il secondo argomento addotto dalla Corte si fonda sull'*"elasticità"* generale della nuova disciplina processuale di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. Questo carattere del rito speciale si ricaverebbe, secondo il giudice delle leggi, da una disposizione specifica: l'art. 473-*bis*.19 c.p.c., il quale, al comma 1, stabilisce che le decadenze stabilite in relazione al ricorso, alla costituzione del convenuto e alle nuove difese (ivi compreso l'art. 473-*bis*.17), "operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili", mentre, al comma 2, prevede che le "parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori". La Corte, tuttavia, non chiarisce quale sia

¹³⁰ Cfr. *supra*, § 3.

¹³¹ La dottrina processualcivilista in commento pare concorde sull'insufficienza, in concreto, di un simile termine per approntare una difesa piena e adeguata: si v. M.A. LUPOI, *Il "nuovo" procedimento di separazione...*, cit., 451; G. FANELLI, *La Corte costituzionale...*, cit.

¹³² Ciò pare, tra l'altro, in linea di discontinuità con la costante giurisprudenza costituzionale richiamata *supra*, parr. 1 e 2.



l'incidenza di tale disposizione rispetto alla norma oggetto del dubbio di costituzionalità. L'argomento appare poco convincente.

Da un lato, le domande riconvenzionali di divorzio – e, soprattutto, le domande patrimoniali o economiche ad esse connesse – riguardano, quanto meno queste ultime, diritti disponibili, e dunque restano pienamente soggette al regime di decadenze di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c.; dall'altro lato, tali domande – soprattutto quelle patrimoniali ed economiche connesse – non hanno ad oggetto necessariamente solo l'affidamento o il mantenimento dei figli minori. Anzi, queste ultime spesso investono questioni più ampie e complesse: ad esempio, il già citato assegno divorzile, la divisione dei beni comuni, la gestione di eventuali debiti o partecipazioni societarie o il risarcimento del danno da illecito cd. endofamiliare. Ne consegue, in questo secondo caso, che l'elasticità invocata dalla Corte è solo parziale, in quanto riferita a un (diverso) segmento specifico del contenzioso familiare – quello relativo all'affidamento e al mantenimento dei minori – e non al complesso dei rapporti regolati dal rito. Al più, addirittura, si potrebbe ravvisare una potenziale disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., tra famiglie con figli minori, per le quali il rito consentirebbe flessibilità, e famiglie senza figli minori, vincolate a termini rigidi e a un regime di preclusioni più stringente.

Di conseguenza, anche in questa prospettiva, risulta complesso giustificare la legittimità del termine breve di dieci giorni per le repliche difensive attoree. La fattispecie regolata dalla disposizione oggetto di censura (art. 473-*bis*.17 c.p.c.) non sembra coincidere con quelle cui l'art. 473-*bis*.19 c.p.c., richiamato dalla Corte, riconosce elasticità normativa.

In ogni caso, più in generale, pare piuttosto problematico giustificare la compressione del diritto di difesa a fronte di una supposta flessibilità del rito: l'elasticità processuale (in questo caso, comunque, inconferente) non dovrebbe fungere da parametro di ragionevolezza; essa rappresenta un semplice obiettivo di politica del diritto¹³³, che mal si bilancia – o che non si dovrebbe bilanciare¹³⁴ – con il diritto a una piena tutela giurisdizionale, rientrante “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale”¹³⁵, “da annoverarsi tra quelli

¹³³ Come riconosciuto dalla stessa Corte cost., nella medesima sentenza qui richiamata, Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.2 del Considerato in diritto.

¹³⁴ Cfr. V. ANGIOLINI, *Sulla rotta dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2016, 16 e ss.

¹³⁵ Corte cost., [sent. n. 18 del 1982](#).

inviolabili”¹³⁶, nonché “tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo”¹³⁷.

5.2. La clausola generale di rimessione in termini di cui all’art. 153, c. 2, c.p.c. quale (dubbia) garanzia strutturale di ragionevolezza in materia processuale.

Da ultimo, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo del diritto di difesa, di cui all’articolo 24 Cost., facendo riferimento alla clausola generale di rimessione in termini di cui all’art. 153, c. 2, c.p.c., per cui la “parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”¹³⁸.

Anche questo argomento, tuttavia, risulta poco persuasivo. Appare, infatti, irragionevole che la disposizione di un rito *speciale*, quale l’art. 473-bis.17 c.p.c., risulti costituzionalmente legittima soltanto per via di una clausola di chiusura, di carattere *generale* del processo civile, come l’art. 153, c. 2, c.p.c. Quest’ultima disposizione, com’è noto¹³⁹, opera soltanto in presenza di circostanze sopravvenute, per cui una parte dimostri di essere incorsa in una decadenza per una causa a sé non imputabile “caratterizzata dall’assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell’osservanza delle disposizioni processuali”¹⁴⁰. Il termine breve previsto dall’art. 473-bis.17 c.p.c., invece, riguarda la generalità dei soggetti sottoposti al rito speciale familiare e si applica in via ordinaria.

Ne consegue che la rimessione in termini, strumento eccezionale, non può fungere da correttivo “strutturalmente idoneo”¹⁴¹ di una disciplina che incide sulla tempistica ordinaria dell’attività difensiva.

Essa si limita a sanare *casi isolati* di impedimento oggettivo e assoluto, non a garantire in via generale un margine temporale sufficiente per approntare la propria difesa. Tale

¹³⁶ Corte cost., [sent. n. 26 del 1999](#).

¹³⁷ Corte cost., [sent. n. 238 del 2014](#), n. 3.4 del Considerato in diritto. Più in generale, si v. *supra*, parr. 1 e 1.

¹³⁸ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.2.3 del Considerato in diritto.

¹³⁹ Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2025, n. 7631; Cass. civ., sez. III, sent. 7 luglio 2023, n. 19384; Cass. civ., sez. I, sent. 3 dicembre 2020, n. 27726; Cass. civ., sez. un., sent. 4 dicembre 2020, n. 27773; Cass. civ., sent. 10 febbraio 2021, n. 3340.

¹⁴⁰ Enfasi aggiunta. Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2021, n. 7631.

¹⁴¹ Cfr. *supra*, § 2, spec. Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.3 del Considerato in diritto.



“carattere della assolutezza – e non già una impossibilità relativa”¹⁴² si scontra, tra l’altro, con l’argomento della *prevedibilità* innanzi addotto dal giudice delle leggi a giustificazione della ragionevolezza del termine di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c.¹⁴³, giacché, se la causa non imputabile fosse effettivamente prevedibile, anche in astratto, dalla parte attrice, questa non potrebbe mai richiedere la rimessione in termini di cui all’art. 153, c. 2, c.p.c.

Vieppiù, anche ammettendo, per mera ipotesi, che un giudice riconosca una causa non imputabile e rimetta in termini l’attore ai sensi di tale clausola generale, resterebbe il problema sistemico: la norma censurata continuerebbe a comprimere il tempo a disposizione di tutti coloro che – pur con estreme difficoltà, insufficienza e limiti; vale a dire, con una difesa significativamente compressa – rispettino i termini previsti. Costoro, proprio perché non incorsi in decadenza, non potrebbero, però, beneficiare della rimessione di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. Il diritto di difesa, dunque, rimarrebbe contratto nella generalità dei casi, a prescindere dall’applicabilità della clausola invocata dal giudice delle leggi. Sotto questo profilo, la rimessione in termini opera come mero rimedio *patologico* e non come garanzia strutturale. Pertanto, non sembra invocabile a sostegno della ragionevolezza della scelta legislativa in esame.

Si rinviene in questa motivazione una comunanza con quella della [sentenza n. 96 del 2024](#), già richiamata sopra¹⁴⁴, in quanto anche in quella pronuncia, sempre di rigetto, si rimetteva al *giudice* ordinario in virtù di una clausola generale (l’art. 175 c.p.c.)¹⁴⁵, la responsabilità finale nella realizzazione del giusto processo, attribuendogli nello specifico, in virtù di un’interpretazione adeguatrice, ampi poteri *discrezionali* di “fissazione di un’udienza *ad hoc* [per] soddisfa[re] la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti”¹⁴⁶.

¹⁴² Cass. civ., sez. un., sent. 4 dicembre 2020, n. 27773.

¹⁴³ Cfr. *supra*, § 5.

¹⁴⁴ Si v. *supra*, § 2. Si v., in commento, G. Scarselli, *La procedura civile...*, cit.

¹⁴⁵ In particolare, il c. 1, per cui “Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”. Sul punto, si v. ancora G. Scarselli, *La procedura civile...*, cit., per cui “nessuno ha mai messo in discussione che nel corso del processo il giudice, possa, ai sensi dell’art. 175 c.p.c. esercitare “tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”, ma tra questi poteri non è mai rientrato quelli di inventarsi norme che non esistono o capovolgere le assi portanti del procedimento, quali quelle, oggi, della struttura della prima udienza ex art. 183 c.p.c., che la stessa norma rubrica come “*prima comparizione delle parti e trattazione della causa*”, nonché quella di predisporre delle attività procedurali non previste dalla legge e che si antepongano alla prima udienza, modificando l’iter fissato dai nuovi artt. 171 *bis* e *ter* c.p.c.”.

¹⁴⁶ Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), n. 8.6 del Considerato in diritto.

Questa soluzione, al di là delle perplessità già evidenziate sul piano interpretativo, risulta problematica sotto un duplice profilo. Da un lato, nel tentativo di preservare l'ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, essa finisce per estendere in via pretoria i poteri discrezionali del giudice, introducendo di fatto un meccanismo correttivo non espressamente previsto dall'ordinamento¹⁴⁷. Dall'altro lato, e più significativamente, il rinvio alla discrezionalità giudiziale quale sede ultima di compensazione delle carenze strutturali della disciplina processuale incide sulla certezza delle garanzie, ponendosi in tensione con il principio di legalità processuale, di cui all'art. 111, primo comma, Cost., che esige che le condizioni e i tempi essenziali dell'esercizio del diritto di difesa siano definiti dal legislatore e non rimessi a valutazioni caso per caso del giudice. In tal modo, la tutela di un diritto inviolabile viene affidata a soluzioni occasionali e variabili, anziché a una previsione normativa chiara e generalizzata¹⁴⁸.

In conclusione, i tre argomenti addotti dalla Corte in relazione all'articolo 24 Cost. – prevedibilità, flessibilità e clausola generale di rimessione in termini di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c. – paiono legati, sullo sfondo, da una medesima logica, benché non del tutto esplicitata. Il giudice delle leggi non accerta la sussistenza di una "valida ragione giustificativa"¹⁴⁹, né la proporzionalità di un termine difensivo sì ristretto, che innegabilmente comprime il pieno esercizio del diritto di difesa, ma si limita a verificare se l'esercizio di tale diritto non sia, in astratto, del tutto impossibile¹⁵⁰. In tal modo, il vaglio di costituzionalità viene implicitamente ricondotto a una soglia minima e astratta di "non annullamento" del diritto di difesa, assumendo che una sua compressione – anche significativa – possa ritenersi giustificata ogniqualvolta risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di speditezza ed economia processuale.

¹⁴⁷ Sul punto e sui relativi rischi, si v. le riflessioni di G. SORRENTI, *Riserva di legge in materia processuale...*, cit., 818: "[p]osto che la riserva di legge – sia pure non intesa come esigenza di una predeterminazione legale che stringa l'operare del giudice e delle parti in una morsa opprimente – impone al giudice di ricavare le regole del processo dalla legge, «senza poterselo fare da sé», ne deriva che in questo ambito vanno valutate con molta attenzione sia forme di attivismo giurisprudenziale, anche se animate dalle migliori intenzioni (quali ad esempio l'esigenza di perseguire la celerità nella affermazione della giustizia), sia tendenze al ricorso indiscriminato e non vigilato a soluzioni che scaturiscono da interpretazioni costituzionalmente orientate".

¹⁴⁸ *Ibid.* Si v., altresì, le considerazioni, specifiche su Corte cost., [sent. n. 96 del 2024](#), di G. Scarselli, *La procedura civile...*, cit., spec. 2.7.

¹⁴⁹ Cfr. *supra*, § 1, spec. Corte cost., [sent. n. 335 del 2004](#), n. 3.3 del Considerato in diritto.

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, n. 7 e Corte cost., [sent. n. 271 del 2019](#).



Questi obiettivi sembrano quasi valutati come valori fondamentali autonomi, in quanto espressione del principio di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111, secondo comma, Cost. Essi sono così bilanciati con il diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, Cost.¹⁵¹. Tuttavia, non viene considerata la loro natura *strumentale* – “funzionalmente servente”¹⁵² – rispetto alla tutela giurisdizionale: essi mirano ad evitare ritardi che possano pregiudicare l'effettività e credibilità nell'amministrazione della giustizia.

Una compressione dell'attività difensiva giustificata in nome dell'efficienza, ma al contempo idonea a comprometterla significativamente, risulta, dunque, intrinsecamente incoerente¹⁵³.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente chiarito, come già discusso¹⁵⁴, che il principio di ragionevole durata del processo “se è diretto a disporre che il processo stesso non si protragga oltre certi limiti temporali, assicura anche che esso duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa”¹⁵⁵.

In altri termini, il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. nella disciplina processuale assume “valore preminente”, in quanto diritto inviolabile, sicché “esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo”¹⁵⁶. Ne deriva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sinora costante, richiamato sopra¹⁵⁷, il parametro della speditezza non dovrebbe essere interpretato – né applicato – in termini tali da elidere il tempo minimo necessario per una difesa effettiva¹⁵⁸.

¹⁵¹ Cfr. *supra*, § 1. La diversa collocazione costituzionale dei due parametri non sembra, poi, del tutto indifferente: il diritto di difesa all'articolo 24, secondo comma, Cost. nella Parte I “sui diritti e doveri dei cittadini”, mentre la ragionevole durata (e con essa, i conseguenti obiettivi di speditezza) all'articolo 111, secondo comma, Cost. nella Parte II “sull'ordinamento della Repubblica”. Tale distinzione sistematica potrebbe suggerire una maggiore resistenza del diritto (inviolabile) di difesa rispetto a compressioni fondate esclusivamente su esigenze di celerità.

¹⁵² Corte cost., [ord. n. 215 del 2005](#).

¹⁵³ Cfr. *supra*, § 1.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, spec. Corte cost., [sent. n. 281 del 2010](#), n. 6 del Considerato in diritto.

¹⁵⁶ Corte cost., [sent. n. 98 del 1994](#), n. 2 del Considerato in diritto.

¹⁵⁷ Cfr. *supra*, § 1.

¹⁵⁸ *Ibid.*, cfr. spec. Corte cost., [sent. n. 335 del 2004](#), con cui la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c., per una “ingiustificabile compressione del diritto di agire” di cui all'articolo 24 Cost., nonostante le “esigenze di economia processuale” perseguite dal legislatore nell'esercizio della propria, pur ampia, discrezionalità.

Ciononostante, la Corte costituzionale nella [sentenza n. 146 del 2025](#) omette ogni verifica *concreta* sull'adeguatezza del termine di dieci giorni (spesso anche meno¹⁵⁹), pur riconosciuto come "breve"¹⁶⁰. Non valuta se esso sia realisticamente idoneo a consentire all'attore di articolare una difesa effettiva (per quanto, in astratto, prevedibile), né si avvale – neppure implicitamente – del controllo di proporzionalità per accertare "se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi"¹⁶¹.

Non viene chiarito perché proprio e soltanto dieci giorni costituirebbero l'unica soluzione coerente con le esigenze di speditezza, né per quali ragioni il legislatore non avrebbe potuto optare per un termine lievemente più ampio senza compromettere l'interesse alla ragionevole durata del processo.

Al contrario, una minima estensione – anche di dieci o venti giorni¹⁶² – risulterebbe verosimilmente irrilevante ai fini della durata complessiva del giudizio; specie in una fattispecie in cui la domanda riconvenzionale di divorzio si innesta su quella di separazione, con una pregiudizialità necessaria e tempi già strutturalmente non immediati per la definizione dello *status*¹⁶³.

La criticità, dunque, non riguarda la legittimità dell'obiettivo perseguito dal legislatore, quanto la *proporzionalità* (in senso prospettico¹⁶⁴) del mezzo processuale prescelto rispetto alla compressione concretamente arrecata al diritto di difesa di una parte. Il termine difensivo di dieci giorni appare eccessivamente ristretto e non sorretto da una giustificazione puntuale e specifica in rapporto alla finalità dichiarata¹⁶⁵.

¹⁵⁹ Cfr. *supra*, § 3.

¹⁶⁰ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.2 del Considerato in diritto.

¹⁶¹ Corte cost., [sent. n. 1 del 2014](#), richiamata in passato anche in materia processuale. Cfr. *supra*, n. 7.

¹⁶² Cfr. *infra*, § 7.

¹⁶³ Cfr. *supra*, § 2, spec. [sent. n. 39 del 2025](#).

¹⁶⁴ F. VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in [Sistema Penale](#), 11 e ss.

¹⁶⁵ Il test di proporzionalità, invero, non è generalmente applicato dalla Corte in materia di processo civile (cfr. *supra*, n. 7; si v. anche R. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, LXV, 389 e ss., argomentando a favore dell'"esplorarsi pienamente le potenzialità assiologiche e deontologiche nel campo della giustizia" del presente principio).



La scelta legislativa, pur collocandosi quanto alla determinazione quantitativa in un quadro di ampia discrezionalità, lascia emergere profili che rendono estremamente complesso il pieno esercizio delle garanzie difensive¹⁶⁶ e, conseguentemente, si presta a seri dubbi di legittimità costituzionale¹⁶⁷.

Mancando di motivare sotto questo profilo, inevitabilmente anche la sentenza delle Corte desta non poche perplessità.

6. Tra finalità di speditezza e parità delle armi: le “assimetrie manifestamente squilibrate”

Il giudice delle leggi, nella [sentenza n. 146 del 2025](#), dichiara non fondata la questione di legittimità anche in relazione all'art. 111 Cost. e, in particolare, rispetto al principio di parità delle armi¹⁶⁸.

Il fulcro della motivazione su tale profilo si basa sulla ravvisata mancanza di una “asimmetria manifestamente squilibrata rispetto alle possibilità di difesa”¹⁶⁹ di entrambe le parti. Infatti, secondo la Corte costituzionale, attore e convenuto dispongono di una sostanziale parità di strumenti di tutela e poteri istruttori. La “sola” differenza tra di essi sarebbe “unicamente quanto alla durata del termine” minimo loro concesso per difendersi dalle domande ed eccezioni della rispettiva controparte: trenta giorni per il convenuto e dieci per l'attore¹⁷⁰. Tale disparità sarebbe giustificata in quanto “le due posizioni processuali sono significativamente diverse”: il convenuto sarebbe, infatti, “tendenzialmente colto di sorpresa” dal ricorso, allorché l'attore, per le ragioni già illustrate in relazione al diritto di difesa, godrebbe di “ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni” della propria controparte. La Corte, insomma, torna sul proprio parametro probabilistico a giustificazione

¹⁶⁶ Corte cost., [sent. n. 409 del 1993](#).

¹⁶⁷ Cfr., in questo senso, Corte cost., [sent. n. 1130 del 1988](#), n. 2, per cui “[i]n realtà, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.

¹⁶⁸ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.3. del Considerato in diritto.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Cfr. *supra*, § 3.

dell'esercizio della – pur ampia – discrezionalità legislativa¹⁷¹: in altri termini, la mera e formale *possibilità* di prevedere una determinata domanda riconvenzionale porrebbe l'attore in una posizione di vantaggio tale da giustificare una compressione del suo diritto di difesa – e ciò a prescindere dal contenuto concreto ed effettivo della domanda riconvenzionale, nonché di quelle connesse e del relativo carico probatorio, spesso assai oneroso¹⁷².

Da qui, secondo la Corte, la mancanza di un'"asimmetria manifestamente squilibrata" tale da poter portare a una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 473-bis.17 c.p.c. nella parte in cui prevede un termine difensivo talmente breve per l'attore.

Anche in questo caso le argomentazioni addotte dalla Corte nella propria sentenza non paiono del tutto persuasive. Due le ragioni principali che inducono a esprimere perplessità.

In primo luogo, la Corte ancora una volta pare sostituire la *prevedibilità astratta* della domanda riconvenzionale alla *possibilità concreta* ("*reasonable opportunity*") di approntare una difesa effettiva. La mera capacità di anticipare scenari futuri non equivale certo al tempo effettivamente necessario per articolare eccezioni, per predisporre richieste istruttorie, per acquisire documentazione anche da terzi (si pensi, ad esempio ad estratti bancari, atti notarili, catastali, anche all'estero) e, in generale, per strutturare un contraddittorio pieno.

Sul piano concettuale, tale impostazione determina un evidente slittamento dal parametro sostanziale di effettività della difesa a un criterio meramente *probabilistico-formale* – come già evidenziato¹⁷³. Sul piano probatorio, invece, essa comporta un *significativo aggravio* per l'attore, cui è richiesto ora di predisporre *preventivamente* un intero impianto difensivo volto a coprire *tutte* le possibili domande riconvenzionali del convenuto – prima ancora di conoscerne l'effettivo contenuto. Si tratta di un'inversione difensiva non irrilevante, in quanto trasforma la mera prevedibilità teorica in un gravoso onere anticipatorio. In altri termini, atteso che dieci giorni (o meno¹⁷⁴) chiaramente non sono sufficienti (altrimenti la Corte stessa non discuterebbe di prevedibilità, bensì ne dichiarerebbe l'adeguatezza), delle due l'una: se la prevedibilità è reale, all'attore verrebbe

¹⁷¹ Cfr. *supra*, § 5.

¹⁷² Cfr. *supra*, § 3.

¹⁷³ Cfr. *supra*, § 5.

¹⁷⁴ Cfr. *supra*, § 3.



comunque imposta una impari *attività preparatoria preventiva e totalizzante* (giacché dovrebbe concernere tutte le possibili eccezioni e riconvenzionali), che priverebbe tra l'altro di significato il termine difensivo di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c.; d'altro canto, se la prevedibilità fosse solo ipotetica, un termine talmente ridotto renderebbe impossibile una difesa effettiva, e dunque ancora una volta svantaggerebbe significativamente la parte attrice.

In secondo luogo, la Corte riduce nel proprio Considerato in diritto la differenza tra le due parti al solo profilo *temporale* – “la durata del termine” –, ignorando però un'ulteriore asimmetria *sostanziale*: allorché il convenuto replica a una domanda di separazione, l'attore si deve difendere rispetto a una domanda riconvenzionale di divorzio. Non pare questo uno squilibrio indifferente, giacché la seconda costituisce, come già discusso¹⁷⁵, una domanda più invasiva e onerosa, con effetti e connessioni personali e patrimoniali ben superiori, cui corrisponde un carico probatorio ben più complesso¹⁷⁶. Eppure, l'attuale disciplina attribuisce al convenuto trenta giorni per replicare alla prima e all'attore solo dieci giorni per replicare alla seconda, alterando considerevolmente l'equilibrio processuale a favore del primo. Pare importante evidenziare che se il convenuto instaurasse un *autonomo giudizio* per la declaratoria di scioglimento del vincolo matrimoniale, in tale circostanza la parte attrice (in questo secondo giudizio, parte convenuta) avrebbe trenta giorni a disposizione per le proprie difese¹⁷⁷.

Non risulta, quindi, chiara – né adeguata – la *ratio* giustificatrice, né la necessità, di un termine sì ristretto, che pone una parte processuale in posizione di sostanziale svantaggio rispetto all'altra. Viene così seriamente minata la capacità di parte attrice di influire in condizioni di parità sul convincimento del giudice, per giunta in relazione a un provvedimento – la sentenza di divorzio – che incide in forma definitiva sul proprio *status* (e, pertanto, dovrebbe richiedere una ancor maggiore garanzia)¹⁷⁸. In definitiva, l'*ampiezza* – il cd. “scalino”¹⁷⁹ – della disparità di trattamento tra le parti (una differenza di venti giorni per

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Cfr. *supra*, § 2, spec. [sent. n. 39 del 2025](#).

¹⁷⁹ Corte cost., [sent. n. 26 del 2007](#).

replicare¹⁸⁰) non appare del tutto *proporzionata* rispetto alla *ratio* che ispira tale disparità (l'esigenza di speditezza). Un simile vaglio di ragionevolezza – proposto in passato dalla propria giurisprudenza¹⁸¹ – non è stato però svolto in questo caso dalla Corte costituzionale, la quale si limita, anche in relazione al parametro di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ad assumere la *prevedibilità astratta* dell'eventuale domanda riconvenzionale quale criterio autosufficiente di ragionevolezza, a prescindere dall'*adeguatezza concreta* di una simile disparità. Ne deriva, ancora una volta, un approccio formalistico-probabilistico che sostituisce il controllo sostanziale sull'effettività della parità delle armi.

7. La disparità di trattamento rispetto agli altri riti e l'irragionevole contraddizione interna rispetto ai termini per l'appello.

Resta, infine, da verificare se la disciplina in esame sia legittima in relazione all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri riti del processo civile. In particolare, il confronto svolto dal giudice delle leggi, sulla base dell'ordinanza di rimessione, ha ad oggetto i termini difensivi minimi garantiti all'attore – per la replica ad eventuali riconvenzionali – nel giudizio ordinario di cognizione (trenta giorni¹⁸²), in quello semplificato di cognizione (trenta giorni¹⁸³) e nel rito del lavoro (venticinque giorni – nonostante l'ordinanza di rimessione, richiamata dalla Corte, erroneamente faccia riferimento ad un termine *massimo* di cinquanta giorni¹⁸⁴)

La Corte dichiara la questione non fondata anche con riferimento a tale parametro. Ciò in quanto i presupposti di ciascuno dei riti sarebbero “talmente peculiari”¹⁸⁵ da rendere disomogenei i *tertia comparationis*.

¹⁸⁰ Cfr. *supra*, § 3.

¹⁸¹ Cfr. *supra*, n. 1, spec. n. 7.

¹⁸² Ai sensi degli artt. 166 e 171-ter c.p.c.

¹⁸³ Ai sensi dell'art. 418, comma 4, c.p.c.

¹⁸⁴ Ai sensi dell'art. 418, comma 4, c.p.c. Si v. Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 3 del Ritenuto in fatto. I cinquanta giorni sono, invece, relativi alla fissazione dell'udienza e non ai tempi minimi di replica per l'attore. Cfr. *supra*, § 2.

¹⁸⁵ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 5 del Considerato in diritto.



In assenza di omogeneità delle situazioni a raffronto, non sarebbe nemmeno possibile procedere al vaglio attinente all'irragionevole disparità di trattamento. Si tratterebbe, infatti, di una "precisa scelta del legislatore di 'differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare'"¹⁸⁶.

In tal senso, la [sentenza n. 146 del 2025](#) è coerente con la precedente giurisprudenza costituzionale sul giudizio ternario di eguaglianza, che ha quale presupposto, com'è noto, una "piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto"¹⁸⁷ tale da richiedere l'eguale disciplina delle stesse¹⁸⁸. Tuttavia, nel caso di specie, il giudice delle leggi non pare considerare siffatta omogeneità "alla luce della *ratio* della disciplina"¹⁸⁹ rilevante. Si sofferma, infatti, soltanto sulla diversità dei *riti* processuali richiamati dal Tribunale di Genova quali *tertium comparationis*, evidenziandone la differente natura, struttura e funzioni.

È assente, dunque, uno scrutinio *oltre il rito*, sulle specifiche fattispecie oggetto di comparazione – da cui si sarebbero potuto dedurre significativi elementi di comunanza, quali l'espressione di *analoghe logiche di garanzia* (ai sensi dei già citati artt. 24 e 111 Cost.) nell'apprestare un termine minimo difensivo per la replica alle eventuali riconvenzionali del convenuto. Com'è noto, l'obiettivo del controllo triadico di razionalità, "non è alterare le scelte discrezionali del legislatore ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato *bene giuridico*, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze"¹⁹⁰.

Risulta impossibile verificare l'esistenza di una contraddizione logica nell'ordinamento se il vaglio si sofferma *esclusivamente* sulle – pur considerevoli – difformità strutturali dei procedimenti, senza però esaminare la stessa "logica propria di ciascuna disposizione, cioè attraverso il raffronto della rispettiva *ratio*"¹⁹¹.

¹⁸⁶ *Ibid.*, citando Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#).

¹⁸⁷ Cfr. [Corte cost., sent. n. 207 del 2025](#), n. 3.1 del Considerato in diritto, nonché, *ex multis*, Corte cost., sentt. [n. 76 del 2019](#), [n. 134 del 2017](#), [n. 290 del 2010](#), [n. 431 del 1997](#).

¹⁸⁸ Salvo che, "per contro, la *disomogeneità* delle situazioni legislativamente assimilate sia tale da esigere un regime diversificato" (L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in AA.VV., *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Cedam, Padova, 1985, 646).

¹⁸⁹ Enfasi aggiunta. Cfr. Corte cost., [sent. n. 142 del 2025](#), n. 15 del Considerato in diritto. Si v. G. ZAGREBELSKY e M. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, il Mulino, Bologna, 2007, 166 e 171.

¹⁹⁰ Enfasi aggiunta. Cfr. Corte cost., [sent. n. 76 del 2019](#), n. 7 del Considerato in diritto.

¹⁹¹ G. ZAGREBELSKY e M. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale...* cit., p. 166.

Proprio alla luce di siffatto scrutinio *anche* sulle specifiche norme – dunque sugli elementi in comune tra le fattispecie –, i caratteri di distinzione tra i riti processuali cui riferiscono i *tertia comparationis*, valorizzati dalla Corte nella sentenza in esame, paiono anzi manifestare una evidente quanto insuperabile incongruenza logica di fondo rispetto alle scelte classificatorie del legislatore in materia processuale civile, giacché queste scelte riferiscono tutte al medesimo bene giuridico: l'interesse a una tutela giurisdizionale effettiva.

Nello specifico, quanto al raffronto con la disciplina generale del *rito ordinario di cognizione*, la Consulta sottolinea la "delicata"¹⁹² natura delle controversie di cui al nuovo rito unificato per lo stato di persone, minorenni e famiglie, che ha portato il legislatore a sottrarre tale materia al processo ordinario: ciò soltanto renderebbe la comparazione impossibile per disomogeneità rispetto ai *tertia comparationis*. Tuttavia, una piena considerazione dei presupposti logici comuni alle specifiche norme – la garanzia di un effettivo esercizio del diritto di difesa, in condizioni di parità – pare piuttosto richiedere una maggiore tutela – attraverso una finestra temporale più ampia – nel rito processuale in cui si trattano posizioni soggettive più delicate (quello speciale di famiglia), e non il contrario. Risulta, quindi, rafforzata la tesi per cui sarebbe ragionevole garantire un termine difensivo almeno pari – di trenta giorni –, anziché ridurlo a dieci giorni, come accade nell'art. 473-bis.17 c.p.c.

Simili considerazioni valgono per il *rito semplificato*, in cui parimenti il legislatore garantisce un minimo di trenta giorni all'attore per le repliche a eventuali domande riconvenzionali¹⁹³. Se, come afferma la Corte, le controversie e l'istruzione del rito speciale per persone, minorenni e famiglie sono più complesse¹⁹⁴ rispetto a quelle del rito semplificato, risulta manifestamente contraddittorio che nel primo venga assicurato un termine difensivo inferiore rispetto a quello previsto nel secondo.

Infine, in relazione al *processo del lavoro*, la Corte rinviene "qualche similitudine"¹⁹⁵ tra i riti, ma una struttura "del tutto differente"¹⁹⁶; quello del lavoro sarebbe, infatti, "ancora più

¹⁹² Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 5 del Considerato in diritto.

¹⁹³ [Ibid.](#)

¹⁹⁴ [Ibid.](#)

¹⁹⁵ [Ibid.](#)

¹⁹⁶ [Ibid.](#)



contratto e spedito”¹⁹⁷, mentre “il rito unificato della famiglia, pur esso celere e anticipato nella delimitazione del tema decisionale, nondimeno, è caratterizzato, nel prosieguo, da scansioni temporali più distese”¹⁹⁸. Tale considerazione rivela un’ulteriore ed ingiustificabile *incongruenza logica* di fondo. Secondo il giudice delle leggi, infatti, la scelta legislativa di garantire un termine minimo di soli dieci giorni nel secondo rito (quello di famiglia) – comprimendo così il diritto inviolabile di difesa e il principio fondamentale della parità delle armi¹⁹⁹ – sarebbe giustificata proprio (e solo) dalle medesime esigenze di speditezza e concentrazione. Se nel rito del lavoro le medesime esigenze sono più pressanti (“ancora più contratto e spedito”²⁰⁰), non si comprende, però, per quale ragione l’attore disponga in questo rito di un termine ben più ampio per la tutela del medesimo bene giuridico (la garanzia di un termine minimo ed effettivo di difesa perché egli, l’attore, possa approntare le proprie repliche difensive): venticinque giorni a fronte di dieci²⁰¹. Pur nella più ampia discrezionalità legislativa, la contraddizione logica e, dunque, la manifesta irragionevolezza, ai sensi del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., pare a tutti gli effetti insuperabile.

A ciò si aggiunga – sebbene non invocata come *tertium comparationis* dal giudice remittente – la disposizione di cui all’art. 473-*bis*.31 c.p.c., attinente allo stesso rito speciale in materia di persone, minorenni e famiglie, per cui, in caso di appello, sono attribuiti all’appellato termini difensivi ben più laschi: un minimo di novanta giorni dalla data di notificazione²⁰². Nonostante la significativa diversità dei momenti processuali, la comunanza delle esigenze di difesa – nonché la situazione di prevedibilità, in questo caso anche maggiore – rende il confronto del tutto illogico: nove volte tanto rispetto ai termini garantiti in primo grado per le repliche difensive, repliche difensive rispetto a una comparsa di risposta che può arrivare a cumulare una domanda riconvenzionale di divorzio in un giudizio di separazione. Se la *ratio* è sempre quella di garantire effettività e pienezza del contraddittorio in una materia “delicata”²⁰³, pur rispetto a supposte esigenze di economia

¹⁹⁷ [*Ibid.*](#)

¹⁹⁸ [*Ibid.*](#)

¹⁹⁹ [*Ibid.*](#)

²⁰⁰ [*Ibid.*](#)

²⁰¹ Cfr. *supra*, § 3.

²⁰² Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 5 del Considerato in diritto.

²⁰³ [*Ibid.*](#)

processuale, è difficile rinvenire una giustificazione coerente alla drastica riduzione del termine in primo grado. Trattasi quest'ultima, invero, giova ricordare, della fase in cui si sviluppa e, altresì, conclude il contraddittorio tra le parti sulle prove offerte in giudizio, in cui le esigenze difensive si manifestano dunque in modo più pressante²⁰⁴.

In conclusione, anche in rapporto al parametro di cui all'art. 3 Cost., il vaglio della Corte pare fermarsi a criteri meramente formali, senza analizzare effettivamente la *ratio* e la proporzionalità della scelta legislativa in esame, ora anche in un confronto con i criteri valoriali cui si è ispirato il legislatore in circostanze analoghe.

8. Conclusioni.

Il tema dei limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nella conformazione delle regole processuali – in particolare nella disciplina delle scansioni e delle preclusioni – costituisce da tempo uno dei terreni più delicati del sindacato della Corte costituzionale. In tale ambito, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente adottato un atteggiamento di marcata deferenza verso le scelte del legislatore, riconoscendo a quest'ultimo un'ampia discrezionalità, soprattutto quando le soluzioni normative adottate risultino funzionali a esigenze di efficienza e di ragionevole durata. Ciononostante, il giudice delle leggi non ha mai rinunciato a individuare confini invalicabili a tale discrezionalità, ravvisandoli, in particolare, nella manifesta irragionevolezza delle scelte processuali e nella compromissione del nucleo essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio²⁰⁵.

È all'interno di questa tensione strutturale tra speditezza del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, caratterizzante il nuovo rito speciale in materia di persone, minorenni e famiglie²⁰⁶, che si colloca la [sentenza n. 146 del 2025](#), la quale, dopo la [sentenza n. 96 del 2024](#)²⁰⁷, offre un'ulteriore e significativa occasione per riflettere sul modo in cui il giudice delle leggi declina oggi il proprio scrutinio sulle opzioni processuali "acceleratorie".

²⁰⁴ Cfr. *supra*, § 2.

²⁰⁵ Cfr. *supra*, § 1.

²⁰⁶ Cfr. *supra*, § 3.

²⁰⁷ Cfr. *supra*, parr. 2 e 5.2.



Va preliminarmente ricordato che l'esito dello scrutinio è stato in parte condizionato dal perimetro della questione di legittimità, come tracciato dal giudice rimettente e vincolante per la Corte in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 27 della legge n. 87 del 1953²⁰⁸. Come discusso, la compressione denunciata sembra, infatti, emergere soprattutto nel punto di intersezione tra la disciplina generale dei termini (art. 473-*bis*.17 c.p.c.) e la previsione speciale sul cumulo delle domande di separazione e divorzio (art. 473-*bis*.49 c.p.c.); quest'ultima disposizione, tuttavia, è rimasta sullo sfondo, sottratta allo scrutinio del giudice delle leggi. Ne deriva che la pronuncia finisce per arrestarsi alla verifica della sola "tenuta minima" del termine breve, senza poter valutare in modo pieno la coerenza complessiva dell'assetto normativo che produce l'effetto compressivo.

Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice delle leggi, come si è visto, pur riconoscendo la "brevità"²⁰⁹ del termine oggetto di scrutinio, adotta un approccio prevalentemente formale, senza confrontarsi mai realmente con il quesito dirimente: se dieci giorni (o meno, nella prassi²¹⁰) costituiscano un arco temporale effettivamente idoneo a consentire all'attore di approntare una difesa piena e consapevole avverso una domanda riconvenzionale formulata in un giudizio di separazione. Alla luce della complessità, anche istruttoria, delle questioni potenzialmente coinvolte, nonché della netta "differenziazione di portata sostanziale"²¹¹ tra separazione e divorzio, tale termine pare oggettivamente insufficiente.

La criticità che emerge, tuttavia, non riguarda tanto l'adeguatezza della scansione temporale predisposta dal legislatore, ma, più in generale, il criterio di giudizio adottato dalla Corte nel valutare la compatibilità costituzionale delle discipline processuali orientate alla speditezza. Le pur legittime finalità di celerità e concentrazione del nuovo rito – funzionali, tra l'altro, al rispetto del principio di ragionevole durata del processo – non possono tradursi, nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in una compressione eccessiva del "valore preminente" del diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. – vero e proprio principio supremo e diritto inviolabile del nostro ordinamento²¹².

²⁰⁸ Cfr. *supra*, § 4.2.

²⁰⁹ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 4.2 del Considerato in diritto ("pur se breve").

²¹⁰ Cfr. *supra*, § 3.

²¹¹ Cfr. *supra*, § 3.

²¹² Cfr. *supra*, § 1.

Alla luce di ciò, lo scrutinio della Corte avrebbe potuto rappresentare – sulla scia della già richiamata [sentenza n. 39 del 2025](#)²¹³, in relazione ad altro procedimento, ma pur sempre in materia processuale civile – un’occasione per verificare in concreto l’idoneità strutturale del modello processuale “ad assicurare il confronto dialettico tra le parti”²¹⁴, quale “primaria e fondamentale garanzia”²¹⁵ del giusto processo, soprattutto in un ambito – quello dello *status* personale e delle relazioni familiari – caratterizzato, oltre che dalle esigenze di speditezza, anche dalla massima delicatezza²¹⁶. Affidare la tutela del contraddittorio a una presunzione astratta di “prevedibilità” della domanda riconvenzionale da parte dell’attore rischia, invece, di tradursi in una deviazione formalistica rispetto al principio di effettività della difesa²¹⁷. Tale impostazione, se confermata in futuro, finisce per arretrare il vaglio di legittimità costituzionale in materia processuale, riducendolo alla verifica della non impossibilità assoluta dell’esercizio del diritto di difesa, piuttosto che alla sua concreta e ragionevole praticabilità, come sinora verificatosi²¹⁸.

Una valutazione di proporzionalità, già impiegata in passato dalla Corte in materia processuale civile²¹⁹, avrebbe potuto mostrare che le medesime finalità di speditezza possono essere perseguite mediante mezzi meno compressivi dei diritti inviolabili coinvolti (ad esempio, stabilendo un termine minimo di venticinque giorni, eventualmente modulabile dal giudice, come nel rito del lavoro²²⁰). Il ricorso a tale test avrebbe, inoltre, consentito di preservare l’equilibrio tra discrezionalità legislativa e garanzie costituzionali, evitando che la prima si traduca in un sostanziale arretramento della seconda²²¹.

²¹³ Cf. *supra*, § 2.

²¹⁴ Corte cost., [sent. n. 39 del 2025](#), n. 4.3. del Considerato in diritto.

²¹⁵ *Ibid.*, 4.2. del Considerato in diritto.

²¹⁶ Corte cost., [sent. n. 146 del 2025](#), n. 5 del Considerato in diritto.

²¹⁷ La quale prevedibilità, se possibile, comunque implicherebbe un notevole aggravio sugli oneri processuali di questi (cfr. *supra*, § 5).

²¹⁸ Cfr. *supra*, parr. 1 e 2. Si v. G. SORRENTI, *Riserva di legge in materia processuale...*, cit., 840: “Ciò che conta è che il bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare la paternità politica della scelta e quella, opposta, di non sacrificare i presidi costituzionalmente sanciti non sia tutto proteso verso il primo polo, al fine di evitare di dotare del privilegio di un *soft scrutiny* permanente il settore normativo del processo, indebolendo rispetto ad esso l’affermazione della supremazia gerarchica del modello costituzionale”.

²¹⁹ Cfr. *supra*, § 2, spec. [sent. n. 39 del 2025](#).

²²⁰ Cfr. *supra*, § 7.

²²¹ Cfr. *supra*, n. 214.



In una prospettiva applicativa, la sfida di evitare un'irragionevole compressione delle garanzie difensive ricade ora sul giudice comune, che, pur non potendosi discostare dal termine di legge, potrà valorizzare gli strumenti ordinamentali disponibili (ad esempio: la pur dubbia rimessione in termini per causa non imputabile²²² o la fissazione dell'udienza da parte del presidente in termini più ampi rispetto a quelli minimi previsti dall'art. 473-bis.14 c.p.c., anche in una lettura costituzionalmente orientata²²³), sì da garantire un'effettiva tutela del diritto di difesa e della parità delle armi – nella disciplina vigente, evidentemente compresse. Tale spostamento del baricentro (e della responsabilità) dal legislatore al giudice, tuttavia, come già espresso²²⁴, solleva interrogativi più ampi sul rispetto del principio di legalità processuale di cui all'art. 111, primo comma, Cost., laddove la garanzia effettiva dei diritti fondamentali venga affidata a rimedi eventuali e a valutazioni giudiziarie discrezionali caso per caso²²⁵. Una simile impostazione trova, tra l'altro, riscontro anche nella precedente [sentenza n. 96 del 2024](#) della Corte, sempre sul nuovo rito, in cui la salvaguardia del contraddittorio è stata parimenti rimessa in larga misura alla gestione giudiziale del procedimento²²⁶.

Peraltro, con riferimento alla [sentenza n. 146 del 2025](#), non può escludersi che, in ipotesi limite, il combinato disposto tra l'ammissibilità del cumulo contestuale della domanda divorzile ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e il termine di dieci giorni per le difese attoree di cui dell'art. 473-bis.17 c.p.c. possa, in futuro, riaprire margini di scrutinio costituzionale

²²² Cfr. *supra*, § 5.1.

²²³ L'art. 473-bis.14 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che "Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire *almeno trenta giorni prima dell'udienza*" (enfasi aggiunta), nonché, ai sensi del comma 5, che "Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un *termine non inferiore a sessanta giorni liberi*" (enfasi aggiunta). Se si garantisse un termine più ampio di trenta giorni al convenuto, poi si potrebbe garantire un termine più ampio anche all'attore per le memorie difensive di cui all'art. 473-bis.17 ("*Entro venti giorni* prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti" – enfasi aggiunta). Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi del comma 3, "Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni": in tal caso potrebbe risultare necessario procedere in una lettura costituzionalmente orientata. Si v. anche, in senso concorde, M.A. LUPOI, *Il "nuovo" procedimento di separazione...*, cit., 452.

²²⁴ Cfr. *supra*, § 5.2, spec. n. 148.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.* Cfr., altresì, *supra*, § 2.

(anche alla luce dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU – non richiamato dal giudice *a quo*), qualora nella prassi risulti strutturalmente impossibile assicurare un'effettiva tutela difensiva; né può escludersi, in via interpretativa, che – valorizzando in via residuale una lettura costituzionalmente conforme dell'espressione "atti introduttivi" di cui allo stesso art. 473-bis.49 c.p.c. (cfr. *supra*, parr. 2 e 3) – si circoscriva tale cumulo ai soli *ricorsi* introduttivi, così da preservare l'equilibrio logico-sistematico delle garanzie processuali²²⁷.

Alla luce di queste considerazioni, resta auspicabile un intervento legislativo volto a riesaminare la coerenza sistemica dell'impianto normativo del nuovo rito speciale di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., con particolare riferimento alla scansione temporale delle facoltà difensive delle parti.

Più in generale, invece, al di là della specifica [sentenza n. 146 del 2025](#) – e in continuità con gli approdi precedenti sul nuovo rito, ivi compresa la [sentenza n. 96 del 2024](#) – la presente riflessione sollecita un interrogativo più ampio sui limiti costituzionali della discrezionalità legislativa in materia processuale, quando l'obiettivo della speditezza rischia di incidere sul nucleo essenziale del giusto processo e sulle concrete condizioni di esercizio del diritto di difesa. In questa prospettiva, l'equilibrio tra efficienza del procedimento ed effettività del contraddittorio non può essere rimesso a rimedi eventuali o a correttivi giudiziali discrezionali, bensì dovrebbe trovare un riscontro coerente – e proporzionato – nel disegno normativo del processo, soprattutto laddove siano in gioco diritti fondamentali e *status* personali.

²²⁷ Cfr. *supra*, § 3.